

Reg. (CE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020.

Misura 8 - Sottomisura 8.6 - Intervento 8.6.1. "Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste". Bando di evidenza pubblica recante disposizioni per la concessioni degli aiuti.

1. PREMESSA

1.1. Con il presente avviso viene data applicazione alla sottomisura 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste, prevista dalla Misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento delle redditività delle foreste" del Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014-2020.

1.2. Le presenti norme stabiliscono:

- il regime degli aiuti, i beneficiari e le condizioni di ammissibilità;
- le procedure di attuazione;
- le tipologie di intervento e le indicazioni tecniche per la progettazione e l'esecuzione dei lavori.

In allegato, sono riportati i modelli da utilizzare per la presentazione delle istanze.

1.3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si applicano le norme e le disposizioni contenute nel Programma Regionale di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020 e le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali pertinenti e vigenti.

1.4. Il presente Avviso viene emanato in anticipo rispetto alla definizione delle procedure informatizzate per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento ed alla validazione del sistema di verificabilità e controllo delle misure (VCM) da parte dell'Organismo Pagatore AGEA, a norma degli obblighi previsti all'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Pertanto in sede di presentazione della domanda di sostegno, al fine di esonerare l'Amministrazione regionale da qualunque vincolo ed obbligo alla concessione del sostegno richiesto, il richiedente deve sottoscrivere un'apposita clausola di salvaguardia.

2. DISPOSIZIONI GENERALI

2.1. DESCRIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO

La sottomisura risponde in particolare al fabbisogno di sviluppo F 7 – Sostenere innovazione delle imprese agricole, agroalimentari e forestali con investimenti ed efficienza delle filiere.

La sottomisura contribuisce prioritariamente alla Focus area 2a attraverso il sostegno al miglioramento del valore economico delle foreste, all'incremento della diversificazione della produzione, all'introduzione di nuove tecnologie e dell'innovazione e alla promozione di nuove opportunità di mercato come l'energia rinnovabile, garantendo comunque la gestione sostenibile delle risorse. Secondariamente contribuisce alla Focus area 5c "Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia.

La sottomisura prevede la possibilità di realizzare i seguenti interventi:

- il potenziamento e miglioramento delle strutture forestali aziendali quali investimenti per la realizzazione/miglioramento di piste forestali principali (ai sensi dell'art. 75 del regolamento regionale n. 7/2002 le piste forestali sono tracciati a fondo naturale resi percorribili per trattori ed altri mezzi a trazione integrale impiegati nella gestione del bosco), ricoveri e impianti permanenti, come pure strutture aziendali per lo stoccaggio ed il primo trattamento del legno e dei prodotti non legnosi del bosco (tartufi, funghi, piccoli frutti, ecc...) nonché per la loro commercializzazione;
- acquisto in macchine ed attrezzature limitate al miglioramento del lavoro nelle fasi di taglio e prima lavorazione del legno (taglio, allestimento, concentramento ed esbosco, movimentazione, trasporto, primo condizionamento dei prodotti legnosi limitatamente alle fasi precedenti la trasformazione industriale, macchine combinate per lo svolgimento delle attività forestali) e nelle fasi di raccolta, stoccaggio e primo condizionamento dei prodotti non legnosi ovvero relativi all'acquisto di animali

(mulini, asini, cavalli) da adibire al trasporto dei prodotti legnosi quale sistema sostitutivo o integrativo della costruzione della viabilità forestale e dei mezzi meccanici di esbosco;

- realizzazione di interventi selvicolturali finalizzati alla valorizzazione di specie a legno pregiato (aceri, frassini, ciliegi, sorbi, tigli, olmi, ecc..) presenti nei boschi. La valorizzazione si otterrà mediante l'esecuzione di interventi quali sfolli, diradamenti, avviamenti all'alto fusto di boschi cedui, tagli di preparazione e di sementazione, eventuali potature in connessione con altri interventi indicati.

2.2. TIPO DI SOSTEGNO

Sovvenzione in conto capitale.

2.3. COLLEGAMENTI AD ALTRE NORMATIVE

Gli aiuti della sottomisura 8.6 sono attuati in regime di esenzione ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 702/2014 in base al regime di aiuto SA.45081(2016/XA) – Misura 8 – Sottomisura 8.6 “Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste” del PSR per l'Umbria 2014-2020. SANI2 notification n. 562985.

Il presente regime di aiuto è definito in coerenza con le disposizioni stabilite nel Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 1 luglio 2014 (L193), ed in esenzione dall'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 3 del medesimo regolamento.

Altre normative di riferimento:

- D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale”;
- legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 “Testo unico regionale per le foreste e relativo regolamento regionale 17 dicembre 2002, n. 7.

Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

2.4. BENEFICIARI

- Soggetti privati proprietari o affittuari di boschi, Comuni e loro consorzi.
- Ditte boschive di cui alla l.r. 28/2001 rientranti nella definizione di PMI.

Per la definizione di “piccola e media impresa”, si fa riferimento a quella riportata dall'allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014.

Nell'esecuzione degli interventi, gli Enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

2.5. COSTI AMMISSIBILI

2.5.1. Sono ritenute ammissibili al sostegno tutte le spese per gli investimenti materiali di tipo mobiliare realizzati all'interno dell'azienda forestale quali:

- l'acquisto di macchine e attrezzature forestali, di animali e di hardware e software;
 - la realizzazione di siti internet aziendali finalizzati alla commercializzazione dei prodotti forestali;
- e di tipo immobiliare quali:
- la realizzazione/miglioramento di strutture e infrastrutture aziendali;
 - la realizzazione di interventi selvicolturali.

Sono altresì ammissibili le spese per investimenti immateriali quali:

- redazione di piani di gestione forestale per superfici forestali superiori a 100 ha o di piani pluriennali di taglio per superfici comprese fra 25 e 100 ha;
- consulenze per la programmazione aziendale, la fattibilità e la valutazione degli investimenti, la progettazione degli interventi, la direzione lavori, la predisposizione dello stato finale dei lavori ed i collaudi laddove previsto dalle vigenti normative, entro il limite massimo del 12%.

2.6. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

2.6.1. Condizioni di ammissibilità previste dalla sottomisura

2.6.1.1. Per la realizzazione degli investimenti previsti il sostegno è subordinato alla presenza di un piano di gestione forestale per i beneficiari titolari di superfici boscate superiori ai 100 ha o di un piano pluriennale di taglio per superfici comprese fra 25 e 100 ha. I piani devono essere conformi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

2.6.1.2. Non sono ammesse operazioni di semplice manutenzione ordinaria e sostituzione dotazionale di macchine agricole/forestali.

2.6.1.3. I macchinari e i procedimenti di raccolta devono garantire il rispetto del suolo e delle risorse forestali.

2.6.1.4. Gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale.

2.6.1.5. Nel caso degli investimenti a carico dei castagneti questi devono essere classificati come bosco, con esclusione dei castagneti da frutto.

2.6.1.6. I contributi sono erogati al netto di eventuali introiti derivanti dall'esecuzione degli interventi selvicolturali.

2.6.1.7. Il semplice ripopolamento o la rigenerazione con le stesse specie forestali dopo l'abbattimento definitivo sono esclusi dal sostegno.

2.6.1.8. Gli interventi selvicolturali sono finanziabili una sola volta sulla stessa superficie forestale nell'ambito del periodo di programmazione.

2.6.1.9. I beneficiari sono tenuti a fornire ex-ante informazioni adeguate sul valore economico del bosco e sul valore aggiunto dei prodotti del bosco, sia prima che dopo la realizzazione dell'investimento previsto.

2.6.1.10. Al fine di assicurare che le macchine e le attrezzature ammissibili al sostegno siano congrui con il concetto di "lavorazioni precedenti la trasformazione industriale", la loro massima capacità dovrebbe essere quella di macchine fisse o mobili su piccola scala (p.e. segatrici, macchine per la produzione di pellet, cippatrici, ecc.), idealmente di 5000 m³ all'anno e comunque con un limite di 10.000 m³ input di legname.

2.6.2. Condizioni di ammissibilità riferite alla procedura di esenzione a norma del Reg. (UE) n.702/2014

2.6.2.1. Nel caso di investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

2.6.2.2. La realizzazione degli interventi selvicolturali sono eseguiti secondo le norme della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 e dal relativo regolamento regionale 17 dicembre 2002, n. 7.

2.6.2.3. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5 del Regolamento (UE) n. 702/2014, è escluso il pagamento degli aiuti a favore d'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, fintantoché la medesima non abbia rimborsato l'aiuto illegale e incompatibile oggetto di una decisione di recupero.

Ai sensi dell'art. 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 risulta assolto "l'impegno Deggendorf" anche quando il beneficiario abbia depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero. In tale caso l'amministrazione concedente eroga l'aiuto.

2.6.2.4. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 6 del Regolamento (UE) n. 702/2014, i contributi non saranno concessi né liquidati ad imprese in difficoltà, ad eccezione dei casi contemplati dallo stesso articolo.

Per la definizione di impresa in difficoltà, si fa riferimento a quella riportata all'art. 2 punto 14 del Regolamento (UE) n. 702/2014.

Si definisce impresa in difficoltà, un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

1) nel caso di società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

2) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

3) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

4) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

5) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;

e

ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

2.7. AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE

Il regime di aiuti è applicabile su tutto il territorio rurale regionale.

Il territorio rurale regionale non comprende i seguenti ambiti territoriali:

- Centro urbano di Perugia: fogli catastali nn. 214, 215, 233, 234, 251, 252, 253, 267, 268, 401, 402, 403;
- Centro urbano di Terni: fogli catastali nn. da 106 a 111, da 113 a 119, da 122 a 129, da 131 a 139.

2.8. CRITERI DI SELEZIONE

Ai fini della formazione di una graduatoria di merito per la selezione dei progetti migliori, alle domande di sostegno pervenute sono assegnati i punteggi secondo i criteri di selezione e le priorità adottati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 960 del 03.08.2015, come di seguito riportati:

Criteri di selezione	Indicatore
Soggetti privati (persone fisiche o loro associazioni; persone giuridiche di diritto privato e loro associazioni) proprietari o affittuari di boschi (fino ad un massimo di punti 30)	<ul style="list-style-type: none">- persone fisiche o loro associazioni; persone giuridiche di diritto privato e loro associazioni (punti 20)- ditte boschive di cui alla l.r. 28/2001 rientranti nella definizione di PMI (punti 10)- imprese agricole (punti 10)

Localizzazione territoriale (fino ad un massimo di 30 punti)	superficie aziendale prevalente nelle aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Introduzione di nuovi prodotti o di nuove tecniche (fino ad un massimo di 30 punti)	acquisto di teleferiche, trattori forestali gommati, macchine combinate, macchine di recente introduzione nel mercato (due anni)
Superficie intervento selvicolturale (fino ad un massimo di 20 punti); 5 punti per ciascun ettaro di intervento	maggiore superficie di intervento
<p><i>Criteri di preferenza a parità di punteggio</i></p> <p>A parità di punteggio sarà data preferenza agli investimenti proposti da soggetti privati ed in caso di ulteriore parità a quelli localizzati ad altitudini inferiori in considerazione della più facile valorizzazione economica del bosco.</p> <p><i>Punteggio minimo</i></p> <p>Punteggio minimo di ammissibilità al sostegno: 20 punti</p>	

Il punteggio relativo alla “localizzazione territoriale” viene attribuito purché la maggior parte della superficie aziendale ricada in aree rurali con problemi complessivi di sviluppo.

Il punteggio relativo a “introduzione di nuovi prodotti o di nuove tecniche” viene attribuito purché sia presente almeno una delle condizioni indicate nella corrispondente colonna “indicatore” della tabella sopra riportata. Il punteggio relativo ai trattori gommati è attribuito nel caso di “trattori forestali gommati” (esclusi i trattori gommati agricoli con allestimento forestale).

Nel caso di macchine di recente introduzione nel mercato il beneficiario è tenuto a produrre idonea documentazione comprovante la sussistenza della condizione (catalogo merceologico o scheda tecnica di prodotto).

Nel caso di parità di punteggio, l’altitudine inferiore in valore assoluto è riferita agli investimenti immobiliari proposti e qualora non previsti, alla sede aziendale.

Sono ammissibili agli aiuti le domande che raggiungono un punteggio minimo di 20 punti.

2.9. IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO

L’importo del contributo viene commisurato ai costi sostenuti e regolarmente approvati.

L’intensità dell’aiuto è fissato al 40% della spesa ammessa.

3. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

3.1. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

3.1.1. Le domande devono essere compilate utilizzando la procedura informatica messa a disposizione da AGEA sul portale SIAN (www.sian.it) secondo i modelli di domanda stabiliti da AGEA.

I soggetti abilitati alla compilazione delle domande sono:

- gli Enti delegati dalla Regione;
- i CAA (Centri di Assistenza Agricola);
- i liberi professionisti, autorizzati dalla Regione alla compilazione delle domande;
- gli sportelli Agea, Nazionale e Regionali.

3.1.2. Le domande vanno inviate alla Regione Umbria - Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica - Via Mario Angeloni, 06124 Perugia, incaricata per il ricevimento dell’istanza e l’apposizione del protocollo informatico.

3.1.3. Le domande, sottoscritte dal beneficiario, devono essere trasmesse con una delle seguenti modalità:

- a) a mezzo PEC all’indirizzo direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it;

b) consegnate o inviate alla Regione Umbria – Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica, via Mario Angeloni 61 – 06124 Perugia.

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda di cui al presente Avviso farà fede, in funzione della modalità di trasmissione adottata, la data di invio a mezzo PEC o il timbro di arrivo apposto dall'Ufficio Protocollo della Direzione Regionale Agricoltura, ambiente, energia, cultura, beni culturali e spettacolo o il timbro postale di spedizione per Raccomandata apposto sulla busta.

3.2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO: MODALITA' - TERMINI - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

3.2.1. Le domande di sostegno devono essere presentate secondo le disposizioni previste ai precedenti punti 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3.

3.2.2. Le domande possono essere presentate dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente Avviso al 30 settembre 2017.

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda di cui al presente Avviso farà fede, in funzione della modalità di trasmissione adottata, la data di invio a mezzo PEC o il timbro di arrivo apposto dall'Ufficio Protocollo della Direzione Regionale Agricoltura, ambiente, energia, cultura, beni culturali e spettacolo o il timbro postale di spedizione per Raccomandata apposto sulla busta.

3.2.3. La domanda non è ricevibile nelle seguenti condizioni:

- mancato rispetto del termine di scadenza di presentazione della domanda;
- mancata sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante.

A norma dell'art. 38, comma 3, del DPR 445/2000 e s.m.i., le istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

3.2.4. Per poter accedere agli aiuti, i richiedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno devono essere in possesso dei terreni, secondo i seguenti titoli: proprietà e affitto, sui quali realizzare gli investimenti.

3.2.5. Nel caso che il richiedente sia titolare dei terreni a titolo di nudo proprietario, il pieno possesso dei terreni deve essere soddisfatto fin dalla data di presentazione della domanda di sostegno mediante contratto di affitto con l'usufruttuario, stipulato e registrato a norma di legge.

3.2.6. I richiedenti affittuari e comproprietari possono beneficiare degli aiuti, con il consenso scritto dei proprietari medesimi, i quali dovranno inoltre dichiarare di essere a conoscenza che gli impegni assunti dal richiedente graveranno su di loro nel caso rientrino anticipatamente in possesso dei terreni oggetto di intervento. Anche nel caso che il richiedente sia titolare dei terreni a titolo di nudo proprietario, fermo restando quanto stabilito al punto 3.2.5, deve essere acquisito il consenso scritto da parte dell'usufruttuario.

3.2.7. Le ditte boschive di cui alla l.r. 28/2001 devono avere sede operativa nel territorio regionale, rientrare nella definizione di PMI e devono dimostrare, mediante contratti di utilizzazione o atti autorizzativi, la possibilità di lavorare superfici forestali per almeno tre annualità nel quinquennio successivo alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Le ditte boschive devono fin dalla data di presentazione della domanda di sostegno, essere in possesso del relativo tesserino in corso di validità o aver presentato a tale data, la domanda di rinnovo presso l'ente competente per territorio.

3.2.8. Nel caso in cui la domanda sia presentata da un Consorzio le cui superfici forestali e/o le particelle oggetto di investimento, seppur afferenti la gestione associata, rimangono in possesso ai singoli soci, ciascun socio è tenuto a costituire un fascicolo aziendale.

Inoltre devono essere verificate le seguenti condizioni:

1. la consistenza delle superfici forestali gestite in forma associata deve essere definita dall'atto costitutivo e/o atto/verbale (inventariale) approvato dall'assemblea dei soci, facendo riferimento ai dati catastali ed all'estensione della superficie;
2. assenso sottoscritto dal socio all'esecuzione degli investimenti sulle particelle in suo possesso (proprietà ed affitto). Da tale documento si dovrà inoltre evincere la piena conoscenza delle

prescrizioni e dei vincoli, previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, che graveranno sui terreni/immobili oggetto degli aiuti.

3.2.9. E' consentita la presentazione delle domande di sostegno anche per le proposte d'investimento che non posseggano il requisito della "cantierabilità", cioè non siano in possesso, fin dalla data di presentazione della domanda di sostegno, dei titoli abilitativi, autorizzazioni, comunicazioni e quant'altro previsto per l'avvio dei lavori in conformità alle vigenti normative nelle materie di settore.

3.2.10. Il beneficiario ha l'obbligo, antecedentemente la presentazione della domanda, di costituire ed aggiornare il fascicolo aziendale SIAN, secondo le modalità e le regole definite da AGEA.

3.2.11. Alla domanda redatta sull'apposito modello disponibile sul sistema informatico deve essere allegata la seguente documentazione:

1. scheda complementare alla domanda di sostegno, redatta sull'apposito modello di cui Allegato I.1 del presente Avviso;
2. progetto degli investimenti redatto in conformità alle norme tecniche stabilite al punto 4 del presente Avviso e predisposto secondo lo schema tipo dell'Allegato I.7.

Nel caso di investimenti cantierabili alla data di presentazione della domanda di sostegno, il progetto di cui sopra deve essere completo dei titoli abilitativi e degli allegati progettuali, autorizzati dalle Amministrazioni competenti, così come indicati nello stesso Allegato I.7.

Nel caso di investimenti non cantierabili alla data di presentazione della domanda di sostegno si rinvia a quanto stabilito al punto 3.4.2.1 (procedimento domande di sostegno) in merito al termine stabilito per la presentazione del progetto cantierabile.

Nel caso di attività di edilizia senza titolo abilitativo, di cui all'art. 118, comma 1 della L.r. n. 1/2015 deve essere prodotta dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., sottoscritta dal direttore lavori incaricato, se previsto, dal RUP (nel caso di enti pubblici) o dal beneficiario attestante che il progetto non necessita di titolo abilitativo e la conformità, dello stesso, agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti per l'attività edilizia vigente.

Nel caso di attività di edilizia senza titolo abilitativo, di cui all'art. 118, comma 2 della L.r. n. 1/2015 deve essere prodotta, copia della comunicazione di inizio lavori (CIL) presentata all'Amministrazione competente con gli allegati previsti dalla normativa.

Nel caso in cui la CIL, alla data di presentazione di domanda di sostegno, non sia trasmessa all'Amministrazione competente, si applica quanto stabilito al punto 3.4.2.1 (procedimento domande di sostegno) in merito al termine stabilito per la presentazione del progetto cantierabile.

Il progetto deve essere redatto da un tecnico abilitato all'esercizio della professione.

3. check-list attestante la completezza e la conformità della documentazione conservata nel fascicolo di domanda, nonché della corrispondenza della medesima con le informazioni contenute nella domanda e nei relativi allegati, redatta secondo l'Allegato I.2;
4. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal richiedente e dal responsabile del fascicolo di domanda attestante il non avvenuto inizio dei lavori con allegata documentazione fotografica e/o filmografia, debitamente datata, delle aree oggetto di intervento (Allegato I.3);
5. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il richiedente dichiara di non essere un'impresa in difficoltà e un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente, secondo quanto stabilito dal Reg. (UE) 702/2014, redatta secondo l'Allegato I.4;
6. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta secondo l'Allegato I.5, con la quale il proprietario delle superfici oggetto di domanda – se diverso dal richiedente - dichiara di essere a conoscenza, in particolare, che:
 - per tali superfici il richiedente presenta domanda di aiuto ai sensi del Reg.(UE) 1305/2013 per la specifica sottomisura e che gli aiuti saranno pagati al richiedente stesso;
 - i terreni resteranno gravati dalle prescrizioni e dai vincoli previsti del suddetto Regolamento, nonché dalle norme attuative regionali e nazionali;
 - gli impegni assunti dal richiedente graveranno su di esso nel caso di rientro in possesso dei terreni prima della scadenza del periodo vincolativo;
7. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale il legale rappresentante del Consorzio, dichiara la consistenza delle superfici boscate gestite dal Consorzio, redatta secondo l'Allegato I.6;

8. copia conforme dei preventivi di spesa per beni e servizi, secondo le disposizioni stabilite al punto 3.11.14 del presente Avviso;
9. stima delle spese generali calcolate sulla base del Decreto del Ministero della Giustizia n. 140/2012 (esclusi i soggetti sottoposti al D.Lgs n. 50/2016);
10. scheda relativa alle informazioni sul valore economico del bosco e sul valore aggiunto dei prodotti del bosco, sia prima che dopo la realizzazione dell'investimento proposto, utilizzando l'Allegato I.9 dell'Avviso;
11. per le ditte boschive di cui alla l.r. 28/2001 rientranti nella definizione di PMI: copia conforme dei contratti di utilizzazione o atti autorizzativi relativi alla possibilità di lavorare superfici forestali per almeno tre annualità nel quinquennio successivo alla data di presentazione della domanda di sostegno;
12. nel caso di macchine di recente introduzione nel mercato: catalogo merceologico o scheda tecnica di prodotto al fine di dimostrare la sussistenza della condizione per l'assegnazione del relativo punteggio.

I modelli degli allegati sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Umbria alla sezione dedicata al Programma di Sviluppo Rurale (<http://www.regione.umbria.it/agricoltura/misura8>).

3.2.12. Tutta la documentazione elencata – od alla quale si rinvia - deve essere presentata in un unico esemplare in originale o in copia conforme nei casi specificati.

3.2.13. Documentazione progettuale aggiuntiva a quella prevista nel presente Avviso sarà richiesta qualora ritenuta necessaria al fine di valutare i requisiti e le condizioni di ammissibilità del richiedente e dell'operazione proposta a contributo.

3.2.14. Le domande debbono, sin dal momento della loro presentazione, essere complete dei dati e dei documenti richiesti. Nel caso in cui la domanda presenti elementi mancanti, incompleti ed irregolari, ne è consentita l'integrazione e la regolarizzazione, entro un termine congruo con la procedura e notificato al richiedente dal Servizio competente.

Qualora elementi di incompletezza o irregolarità dovessero permanere la domanda è dichiarata non ammissibile, o accolta parzialmente ammissibile sempre che sussistano i requisiti minimi di accesso agli aiuti.

3.2.15. Tutte le comunicazioni tra il richiedente ed il Servizio competente saranno inviate mediante posta elettronica certificata nei casi in cui il soggetto destinatario sia obbligato alla tenuta della PEC, negli altri casi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3.3. DOCUMENTAZIONE DEL FASCICOLO DI DOMANDA

3.3.1. Il beneficiario deve conservare nel fascicolo di domanda (o nel fascicolo aziendale) e aggiornare, in funzione dell'avanzamento degli investimenti e dei relativi procedimenti amministrativi, la seguente documentazione, anche al fine di produrla, su richiesta dell'amministrazione regionale, o esibirla ai funzionari incaricati dell'effettuazione di accertamenti o controlli in loco:

a) documentazione attestante la titolarità del possesso dei terreni sui quali realizzare gli investimenti oggetto della domanda di sostegno. Nel caso in cui il titolo di possesso dei terreni abbia una durata residua che non permetta il rispetto del vincolo quinquennale, a far data dal pagamento finale al beneficiario, il richiedente è tenuto a rinnovare il possesso di terreni sui quali mantenere l'impegno assunto;

b) Nel caso di domanda presentata da una società di persone: atto costitutivo della società.

Nel caso in cui la domanda, non sia sottoscritta congiuntamente da tutti i soci, è necessaria una dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., da parte degli altri soci con la quale attestano di essere a conoscenza che il richiedente presenterà domanda di aiuto, ai sensi del Reg. (CE) n. 1305/2013 con specifico riferimento alla sottomisura del PSR per l'Umbria 2014-2020, assumendo quali propri gli impegni previsti e che gli aiuti saranno erogati al richiedente stesso;

Tale dichiarazione non risulta necessaria qualora il legale rappresentante firmatario della domanda abbia nell'ambito dei poteri di straordinaria amministrazione, la facoltà di presentare domande di sovvenzioni e contributi e assumere gli impegni che ne derivano.

c) Nel caso di domanda presentata da società diverse dalle società di persone e per le cooperative ed i Consorzi:

- atto costitutivo e statuto completo di eventuale regolamento interno;
- dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., del legale rappresentante attestante l'elenco nominativo dei soci con indicazione di data e luogo di nascita ed attività esercitata e/o qualifica di ogni singolo socio e, se conferente, conferimenti dell'esercizio precedente la presentazione della domanda;
- delibera o verbale del Consiglio di Amministrazione o dell'Organo competente che autorizza il legale rappresentante a presentare la domanda e a riscuotere il contributo. Nella delibera o nel verbale dovrà risultare l'autorizzazione a rilasciare quietanza per la riscossione del contributo e a sottoscrivere i previsti impegni posti a carico dei richiedenti a fronte della concessione dello stesso. Nella delibera o nel verbale dovrà altresì risultare la conoscenza dei vincoli e degli obblighi derivanti dagli impegni assunti.

d) Nel caso di domanda presentata da Enti pubblici:

- deliberazione dell'organo competente che autorizza il legale rappresentante o suo delegato a presentare la domanda. Nella delibera dovrà risultare la conoscenza dei vincoli e degli obblighi derivanti dagli impegni assunti;

- atto dell'organo competente di approvazione del progetto esecutivo.

e) dichiarazione rilasciata dal richiedente e dal responsabile del fascicolo di domanda, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., attestante il non avvenuto inizio lavori e relativa documentazione fotografica e/o filmografia, debitamente datata, dello stato dei siti a far tempo dalla presentazione della domanda (Allegato I.3);

f) contratto con il quale il richiedente designa il responsabile del "fascicolo di domanda" debitamente sottoscritto dalle parti;

g) originale o copia conforme del progetto degli interventi, debitamente autorizzato dalle Amministrazioni competenti;

Se del caso, originale o copia conforme del progetto di variante approvato dalle Amministrazioni competenti in materia;

h) originale o copia conforme dei titoli abilitativi, autorizzazioni, comunicazioni e nulla-osta rilasciati dalle autorità e amministrazioni competenti, previsti dalla disciplina vigente in materia edilizia, paesaggistico-ambientale ed idrogeologica, nonché quelli necessari alla realizzazione degli interventi, fra cui in particolare la Valutazione di Incidenza Ambientale per gli interventi ricadenti nei siti della rete Natura 2000 di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

Nel caso di attività di edilizia senza titolo abilitativo, di cui all'art. 118, comma 1 e comma 2 della L.r. n. 1/2015: copia della documentazione prevista al precedente punto 3.2.11 (copia CIL e/o dichiarazione del direttore lavori, del RUP o del beneficiario attestante che il progetto non necessita di titoli abilitativi e la conformità dello stesso ai regolamenti in materia edilizia).

i) progetto degli investimenti conforme allo schema tipo, completo degli allegati previsti tra cui il computo metrico estimativo (Allegato I. 7 del presente Avviso);

l) per i soggetti sottoposti alle procedure di cui al D.Lgs n. 50/2016: documentazione relativa all'espletamento delle procedure previste dalla normativa generale sugli appalti pubblici, in conformità al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici";

m) dichiarazione di non recuperabilità dell'IVA a norma della legislazione nazionale sull'IVA;

n) originali di almeno tre preventivi di spesa per ciascun bene/fornitura e servizi, relativi alle voci di spesa non previste da prezzari regionali vigenti al momento della presentazione della domanda di sostegno. I preventivi devono essere confrontabili ed emessi da ditte fornitrici diverse. Se ricorre il caso, relativa relazione di scelta;

o) ogni ulteriore documentazione prevista da leggi, regolamenti e normative vigenti in relazione alla tipologia degli interventi, alla natura delle opere e alla loro ubicazione.

3.3.2. Tutti i contratti, atti e documenti di cui al presente punto debbono essere conservati nel fascicolo, in originale o copia conforme e devono risultare redatti, stipulati e, qualora previsto, registrati in data anteriore alla presentazione della domanda di sostegno, fatti salvi i casi di registrazione cumulativa, che dovranno comunque essere inseriti nel fascicolo, anche se non registrati, e sostituiti non appena regolarizzati.

3.3.3. Nel caso in cui la domanda sia presentata da un Consorzio le cui superfici forestali e/o le particelle oggetto di investimento, seppur afferenti la gestione associata, rimangono in possesso ai singoli soci oltre alla documentazione prevista alla precedente lettera c), si deve verificare quanto segue:

1. ciascun socio del Consorzio deve costituire un fascicolo aziendale;
2. deve essere custodita in un unico fascicolo di domanda a cura del soggetto richiedente (Consorzio) la seguente documentazione:
 - documenti previsti alla precedente lettera a) attestanti la titolarità dei terreni dei singoli soci,
 - atto costitutivo e/o atto/verbale (inventariale) approvato dall'assemblea dei soci riportante la consistenza delle superfici forestali gestite in forma associata;
 - assenso sottoscritto dal socio all'esecuzione degli investimenti sulle particelle in suo possesso (proprietà ed affitto). Da tale documento si dovrà inoltre evincere la piena conoscenza delle prescrizioni e dei vincoli, previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, che graveranno sui terreni/immobili oggetto degli aiuti.

3.3.4. In tutti i casi sono fatte salve disposizioni più favorevoli stabilite dalle vigenti normative in materia di autocertificazione e di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

3.3.5. Tutta la documentazione presentata deve comunque risultare conforme alle disposizioni dell'organismo pagatore AGEA.

3.3.6. La documentazione tecnico – amministrativa sarà oggetto di controllo amministrativo prima di procedere ad eventuale liquidazione degli aiuti.

3.4. PROCEDIMENTI

3.4.1. Ai fini del presente Avviso il Responsabile della sottomisura è il Responsabile del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica della Direzione Regionale agricoltura, ambiente, energia, cultura, beni culturali e spettacolo.

L'istruttoria delle domande è effettuata dal Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica o da altro soggetto delegato.

Sono di competenza del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica della Giunta regionale – Sezione Valorizzazione delle funzioni socio-economiche delle foreste, il cui responsabile è individuato quale unità organizzativa responsabile del procedimento, le seguenti attività:

- la proposta di graduatoria delle domande di sostegno, la declaratoria delle domande irricevibili e non ammissibili;
- la proposta dell'elenco delle domande di sostegno da avviare alla fase di istruttoria tecnica ed amministrativa;
- l'istruttoria tecnica ed amministrativa delle domande di sostegno e dei progetti;
- la predisposizione del documento istruttorio e della proposta di approvazione dei progetti;
- l'istruttoria e la proposta di approvazione del consuntivo dei lavori realizzati;
- la predisposizione degli elenchi di liquidazione.

Per assicurare la tracciabilità delle procedure il responsabile del procedimento dispone idonee liste di controllo (check list) in versione informatica o cartacea.

Le attività istruttorie comprendono le richieste, sottoscritte dal responsabile del procedimento, di integrazione o regolarizzazione delle domande di sostegno o pagamento risultate incomplete o irregolari, concedendo termini per la ricezione della documentazione o per la regolarizzazione coerenti con i tempi dei procedimenti di approvazione o pagamento.

3.4.2 Procedimento domande di sostegno

3.4.2.1. Entro 30 giorni, a partire dal giorno successivo il termine stabilito per la ricezione delle domande di sostegno, il Servizio competente effettua la verifica della ricevibilità e formula eventuale richiesta di integrazione e regolarizzazione.

Entro 30 giorni, a partire dal giorno successivo alla ricezione delle domande di sostegno integrate e regolarizzate, sulla base del punteggio dichiarato dal richiedente secondo le priorità ed i criteri indicati al precedente punto 2.8 e della documentazione presentata, il Servizio approva la graduatoria, unitamente

all'elenco delle domande da avviare alla fase di istruttoria tecnica ed amministrativa, in considerazione della dotazione finanziaria della misura, ed alla declaratoria delle domande di sostegno irricevibili. L'atto di approvazione della graduatoria è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sul sito istituzionale.

La notifica dell'utile collocazione della domanda nella graduatoria avviene secondo le modalità indicate al punto 3.2.15. L'inserimento della domanda nella graduatoria non determina l'assunzione dell'impegno giuridicamente vincolante nei confronti del richiedente gli aiuti.

Entro 90 giorni consecutivi, salvo proroghe autorizzate dal Responsabile di Misura competente, dalla data di ricezione della notifica dell'utile collocazione della domanda di sostegno nella graduatoria, pena la decadenza della domanda di sostegno o l'esclusione del singolo intervento risultato non cantierabile, i richiedenti devono provvedere ad inviare il progetto cantierabile, dotato dei titoli abilitativi, autorizzazioni, comunicazioni e quant'altro previsto per l'avvio dei lavori in conformità alle vigenti normative nelle materie di settore.

Ai fini del rispetto dei termini stabiliti per la presentazione del progetto cantierabile farà fede, in funzione della modalità di invio adottata, la data di invio a mezzo PEC o il timbro di arrivo apposto dall'Ufficio Protocollo della Direzione Regionale Agricoltura, ambiente, energia, cultura, beni culturali e spettacolo o il timbro postale di spedizione per Raccomandata apposto sulla busta.

Nel caso di domande di sostegno cantierabili al momento della presentazione, entro 60 giorni, a partire dal giorno successivo la pubblicazione della graduatoria, il Servizio effettua l'istruttoria tecnico ed amministrativa delle domande di sostegno inserite nell'elenco delle istanze ammesse alla fase di istruttoria, cantierabili e corredate della documentazione progettuale ed amministrativa prevista dal presente Avviso ed invia eventuali richieste di integrazione.

Nel caso di domande di sostegno non cantierabili al momento della presentazione, entro 60 giorni, a partire dal giorno successivo la trasmissione del progetto esecutivo cantierabile, il Servizio effettua l'istruttoria tecnico ed amministrativa delle domande di sostegno inserite nell'elenco delle istanze ammesse alla fase di istruttoria, cantierabili e corredate della documentazione progettuale ed amministrativa prevista dal presente Avviso ed invia eventuali richieste di integrazione.

Entro 60 giorni, dalla presentazione delle integrazioni richieste in fase di istruttoria tecnica ed amministrativa e dei progetti esecutivi completi della documentazione necessaria per la loro approvazione, il Servizio completa l'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di sostegno e propone l'atto di concessione degli aiuti, definendo anche l'elenco delle domande di sostegno non ammissibili.

La concessione degli aiuti, è comunicata al beneficiario secondo le modalità indicate al precedente punto 3.2.15 entro 15 giorni dall'atto di approvazione e ammissione al finanziamento degli investimenti. La comunicazione riguarda: natura e quantità degli interventi ammissibili, entità degli aiuti corrispondenti, termine concesso per la realizzazione degli stessi, eventuali condizioni e/o prescrizioni, revisione tecnico-economica eventualmente apportata al progetto in sede istruttoria.

3.4.2.2. Per le domande di sostegno non collocate in posizione utile nella graduatoria per essere finanziate, in considerazione della dotazione finanziaria della misura, non verrà avviata l'istruttoria di ammissibilità, fino a quando, eventuali scorrimenti della graduatoria o aumento della dotazione finanziaria della misura, non consentirà loro di acquisire una posizione utile al loro finanziamento.

3.4.3 Procedimento domande di pagamento

3.4.3.1. Il saldo del finanziamento è versato a lavori ultimati, previa presentazione di apposita domanda di pagamento, completa della rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta, ed approvazione del consuntivo dei lavori.

3.4.3.2. Sono ammissibili a liquidazioni anche domande di pagamento per consuntivi relativi a stralci funzionali di importo, al netto dell'anticipo, non inferiore al 30 per cento del finanziamento assegnato, per i quali deve essere prodotta la medesima documentazione richiesta per la liquidazione del saldo.

3.4.3.3. Entro 30 giorni, a partire dal giorno successivo alla ricezione delle domande di pagamento, il Servizio competente effettua la verifica della ricevibilità e formula eventuale richiesta di integrazione e regolarizzazione.

Entro 60 giorni, a partire dal giorno successivo alla ricezione delle domande di pagamento integrate e regolarizzate il Servizio effettua l'istruttoria tecnico ed amministrativa delle domande di pagamento ed invia eventuali richieste di integrazione.

Entro 60 giorni, dalla presentazione delle integrazioni richieste in fase di istruttoria tecnica ed amministrativa, il Servizio completa l'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di pagamento e propone l'atto di liquidazione degli aiuti definendo anche l'elenco delle domande di pagamento non ammissibili.

La liquidazione degli aiuti, è comunicata al beneficiario secondo le modalità indicate al precedente punto 3.2.15 entro 20 giorni dall'atto di liquidazione del finanziamento degli investimenti. La comunicazione riguarda: l'ammontare del contributo liquidato, l'entità delle somme eventualmente non riconosciute e la relativa motivazione, eventuali condizioni e/o prescrizioni sugli investimenti realizzati.

Il Servizio competente effettua i controlli amministrativi sulla contabilità finale, o relativa a stralci funzionali, e gli accertamenti con sopralluogo, assume le determinazioni conseguenti alle risultanze dell'accertamento finale e provvede all'inoltro, degli elenchi di liquidazione all'organismo pagatore per l'erogazione per il tramite dell'autorità di gestione, del saldo del contributo. Il provvedimento di liquidazione dello stato finale è inoltre notificato al beneficiario.

3.4.3.4. La mancata o tardiva risposta alla richiesta di integrazione, nei tempi indicati nella stessa, comporta l'applicazione delle disposizioni stabilite a livello regionale in materia di riduzioni ed esclusioni.

3.4.4. La durata delle fasi indicate è rispettata qualora vengano rispettati tutti gli adempimenti pregiudiziali all'inizio di ogni fase istruttoria del procedimento. In ogni caso i termini devono intendersi puramente indicativi in quanto strettamente correlati alle risorse umane che verranno messe a disposizione per l'attività istruttoria. Con la pubblicazione delle presenti disposizioni si intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli art. 7 e 8 della legge 241/90 e s.m. e int., in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

3.4.5. L'istruttoria delle domande di sostegno e di pagamento è effettuata in conformità a quanto stabilito dall'articolo 48 e successivi del Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 ed in particolare:

a) tutte le domande di aiuto e di pagamento, nonché le dichiarazioni presentate da beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli. Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di discrepanze;

b) i controlli amministrativi sulle domande di sostegno garantiscono la conformità dell'operazione con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma di sviluppo rurale, compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e altre norme e requisiti obbligatori. I controlli comprendono in particolare la verifica dei seguenti elementi:

i) l'ammissibilità del beneficiario;

ii) i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti all'operazione per cui si chiede il sostegno;

iii) il rispetto dei criteri di selezione;

iv) per i costi di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, esclusi contributi in natura e ammortamenti, una verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati, comprese le spese generali. I costi sono valutati con un sistema di valutazione adeguato, quale ad esempio il ricorso a costi di riferimento (prezzario), il raffronto di diverse offerte oppure, qualora necessario, l'esame di un comitato di valutazione;

c) i controlli amministrativi sulle domande di pagamento comprendono in particolare, e nella misura in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica:

i) della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno;

ii) dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati.

d) i controlli amministrativi comprendono procedure intese a evitare doppi finanziamenti irregolari tramite altri regimi nazionali o unionali o periodi di programmazione precedenti. In presenza di altre fonti

di finanziamento, nell'ambito dei suddetti controlli si verifica che l'aiuto totale percepito non superi i limiti massimi consentiti o le aliquote di sostegno;

e) i controlli amministrativi sulle operazioni comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso.

3.4.6. L'istruttoria delle domande di sostegno e di pagamento prevede inoltre la verifica del permanere delle condizioni di un punteggio non inferiore a quello dell'ultima domanda utilmente collocata nella graduatoria e finanziabile in considerazione della dotazione finanziaria della misura.

3.4.7. I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi di cui all'articolo 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. Il Servizio regionale competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Esso determina:

a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;

b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nelle domanda di pagamento.

A norma dell'art. 63 del Reg. (UE) n. 809/2014, se l'importo stabilito in applicazione del secondo comma, lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) dello stesso comma di più del 10 %, si applica una sanzione amministrativa all'importo stabilito ai sensi della lettera b). L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

3.4.8. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 dell'art. 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014 si applica, *mutatis mutandis*, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco. In tal caso la spesa controllata è la spesa cumulata sostenuta per l'operazione di cui trattasi. Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco delle operazioni in questione.

3.4.9. In materia di riduzioni ed esclusioni si fa riferimento a quanto disciplinato dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

3.4.10. Determinazione degli aiuti

3.4.10.1. I contributi agli investimenti sono in ogni caso concessi ed erogati - nei limiti dei massimali stabiliti per le tipologie di investimento (ove previsto) - sulla base della spesa effettivamente sostenuta e riconosciuta ammissibile.

Al fine di garantire la ragionevolezza della spesa sono fissati i seguenti massimali degli investimenti ammissibili agli aiuti:

- 5.000,00 euro/ha di superficie boscata in possesso per il potenziamento e il miglioramento delle strutture aziendali;

- 1.500,00 euro di superficie boscata in possesso per gli investimenti di tipo mobiliare specificati al punto 2.5.1 dell'Avviso.

La superficie di bosco in possesso al richiedente è fissata facendo riferimento all' "uso del suolo" indicato nell'ultimo aggiornamento precedente la data di presentazione della domanda di sostegno, della "scheda di validazione" del fascicolo aziendale SIAN.

Nel caso di incongruenza tra l'uso assegnato nel SIGC e quello dichiarato dal richiedente, fermo restando la possibilità di produrre documentazione dimostrativa del reale stato dei terreni, il richiedente sarà tenuto a regolarizzare le discrepanze nel fascicolo SIAN, entro i termini stabiliti dal Servizio competente.

I suddetti massimali non si applicano alle ditte boschive di cui alla l.r. 28/2001 rientranti nella definizione di PMI.

3.4.10.2. La spesa ammissibile proposta dal richiedente, dovrà risultare dal computo metrico redatto facendo riferimento alle quantità desunte dagli elaborati progettuali ed ai prezzi unitari previsti dai prezzari regionali vigenti alla data di presentazione della domanda di sostegno e/o dal confronto tra almeno tre preventivi di spesa confrontabili, rilasciati da fornitori diversi e riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura.

3.4.10.3. La spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione degli investimenti è accertata, a lavori ultimati, sulla base della documentazione tecnico – contabile prodotta dal beneficiario in sede di rendicontazione e dell'accertamento dei lavori effettivamente realizzati.

In ogni caso l'aiuto liquidabile non può essere superiore all'aiuto concesso.

3.4.10.4. In sede di istruttoria della domanda di saldo sarà riverificata, per gli interventi che prevedono il massimale di spesa, la superficie di bosco in possesso al richiedente, al fine della determinazione del massimale di spesa liquidabile.

3.4.10.5. Al fine di verificare che il volume di legna esboscato, indicato nel progetto e comunque computato a consuntivo, corrisponda a quanto effettivamente utilizzato, il quantitativo è indicato nella fattura. In assenza dell'attestazione nel giustificativo di spesa, il volume sarà verificato a consuntivo su apposite aree di saggio dimostrative (compilando il "Piedilista di martellata" e lo "schema riepilogativo" di cui all'allegato C al R.r. n. 7/2002 e s.m.i.), predisposte a cura del beneficiario in fase di accertamento dei lavori realizzati e, rappresentative delle diverse situazioni presenti nel bosco.

3.5. DICHIARAZIONI ED IMPEGNI DEL RICHIEDENTE

3.5.1. Dichiarazioni ed Impegni di carattere generale

Il beneficiario ai fini dell'ottenimento dei contributi, assume quali propri, le dichiarazioni e gli impegni indicati nella domanda di sostegno, nei quadri facenti parte della stessa e nella relativa documentazione presentata e diviene responsabile di ogni dichiarazione in essa rilasciata.

Il richiedente diviene responsabile delle dichiarazioni e degli impegni di carattere generale di seguito riportati:

- che quanto esposto nella domanda e relativi allegati risponde al vero;
- di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano la corresponsione degli aiuti richiesti con la domanda;
- di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Programma di Sviluppo Rurale Regionale 2014-2020 sottoposto all'approvazione della Commissione europea per accedere alle misure prescelte;
- di essere a conoscenza che le misure cui ha aderito potranno subire, da parte della Commissione europea, alcune modifiche che accetta sin d'ora riservandosi, in tal caso, la facoltà di recedere dall'impegno prima della conclusione della fase istruttoria della domanda;
- di accettare sin d'ora eventuali modifiche al regime di aiuti di cui al Reg. (UE) n. 1305/2013, introdotte con successivi regolamenti comunitari e disposizioni nazionali, anche in materia di controlli e sanzioni;
- di essere a conoscenza che la Regione può, a suo insindacabile giudizio e senza che il richiedente possa vantare diritti nei confronti dell'Amministrazione regionale, interrompere o prorogare i termini di presentazione delle domande ovvero modificare il presente avviso pubblico;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati nel Programma, nel presente Avviso e nella domanda;
- di essere pienamente a conoscenza del contenuto del Programma di Sviluppo Rurale e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presentazione della domanda;
- di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente e/o mancato rispetto degli impegni sottoscritti, tranne i casi di forza maggiore, sarà passibile all'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dagli artt. 35 e 36 (riduzioni ed esclusioni - sospensione) del Reg. delegato (UE) n. 640/2014;
- di consentire che l'autorità competente abbia accesso, in ogni momento e senza restrizione, agli appezzamenti e agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;

- che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda, non ha percepito, non ha chiesto e non intende chiedere per il futuro altri sussidi e contributi ad altri enti pubblici;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge 898/86 e successive modifiche ed integrazioni riguardanti, tra l'altro, sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;
- di essere a conoscenza che i pagamenti, in relazione alle sottomisure avverranno con i fondi FEASR, per il tramite dell'organismo pagatore riconosciuto, e che potrebbero verificarsi ritardi o dilazioni nei termini di pagamento legate alle disponibilità di bilancio nazionale e comunitario;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 33 del decreto legislativo 228/2001;
- di non essere un'impresa in difficoltà o di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente o di averlo estinto, al fine di soddisfare la condizione di ammissibilità di cui al presente Avviso, in virtù del regime degli aiuti in esenzione ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014.

Ed inoltre si impegna:

- a restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pagatori, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali;
- a riprodurre o integrare la domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e del Programma di Sviluppo rurale regionale approvato dalla Commissione europea;
- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda;
- a rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al Reg. (UE) n. 1305/2013;
- ad esonerare l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo.

3.5.2. Impegni Specifici

Il beneficiario degli aiuti di cui alla presente sottomisura, oltre alle pertinenti dichiarazioni ed impegni di carattere generale previste dalla normativa vigente, s'impegna:

- nel caso di aziende titolari di oltre 100 ettari di bosco, entro il termine previsto per la presentazione del rendiconto conclusivo degli investimenti realizzati, alla presentazione presso l'Ente competente per territorio, per gli adempimenti autorizzativi di competenza, di un piano di gestione forestale ai sensi dell'articolo 7 del R.r. n. 7/2002, che comprenda l'insieme delle risorse forestali dell'azienda;
- nel caso di aziende titolari di superfici boscate comprese fra 25 e 100 ettari di bosco, entro il termine previsto per la presentazione del rendiconto conclusivo degli investimenti realizzati, alla presentazione presso l'Ente competente per territorio, per gli adempimenti autorizzativi di competenza, di un piano pluriennale di taglio ai sensi dell'articolo 6 del R.r. n. 7/2002, che comprenda l'insieme delle risorse forestali dell'azienda;
- nel caso di finanziamento di un Piano di Gestione Forestale o di un Piano Pluriennale di Taglio, a rispettare le prescrizioni colturali del piano di gestione per l'intero decennio di validità del piano o del piano di taglio per l'intero periodo di validità dello stesso;
- nel caso di finanziamento di interventi selvicolturali, a non sottoporre più a ceduzione le superfici oggetto di intervento di diradamento di bosco ceduo, impegnandosi altresì ad attuare nel tempo il cambiamento della forma di governo da ceduo ad alto fusto;
- al mantenimento del vincolo di destinazione d'uso ed esercizio funzionale degli investimenti sostenuti per almeno cinque anni a far data dal pagamento finale al beneficiario;

3.5.3. Le dichiarazioni e gli impegni generali e specifici sono assunti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., mediante la sottoscrizione della domanda e dei relativi allegati.

3.6. VARIANTI

3.6.1. Le varianti devono essere autorizzate dal Servizio competente che si riserva di approvarle o meno, a seguito dell'istruttoria dell'istanza presentata.

3.6.2. La variante può comportare una modifica della posizione acquisita in graduatoria, tuttavia l'ammissibilità della stessa resta subordinata, tra l'altro, alla verifica:

- del permanere dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità;
- del raggiungimento del punteggio minimo di ammissibilità, in base ai criteri di selezione;
- del raggiungimento di un punteggio non inferiore a quello dell'ultima domanda utilmente collocata nell'elenco delle domande da avviare alla fase istruttoria tecnica e amministrativa o comunque a quello dell'ultima domanda finanziata.

3.6.3. La variante non può in ogni caso determinare l'aumento del contributo assegnato.

3.6.4. Non sono ammissibili varianti che comportano modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile tali da inficiare la finanziabilità stessa. Nel rispetto di tale condizione, sono considerate varianti, in particolare:

- a) cambio di beneficiario;
- b) cambio di sede dell'investimento;
- c) modifiche tecniche sostanziali degli interventi approvati;
- d) modifica della tipologia degli interventi approvati.

Di norma non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute in una limitata percentuale di spesa come definita dalle disposizioni attuative nazionali o regionali, così come ad esempio i cambi di preventivo, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria.

3.6.5. In attesa di eventuali disposizioni regionali che disciplinino la definizione di variante sostanziale, si stabilisce quanto segue:

- la variazione di spesa non viene considerata variante, qualora, per nessuno degli interventi sia previsto una variazione in aumento della spesa (comprese le spese generali) superiore al 10% della spesa totale precedentemente concessa;
- le variazioni di spesa in diminuzione, fermo restando quanto indicato al punto 3.6.2, non sono considerate varianti purché l'investimento mantenga la sua funzionalità.

3.6.6. Le varianti, di norma, devono essere preventivamente richieste. In particolare le richieste devono essere presentate almeno 60 giorni precedenti la data stabilita per la presentazione della domanda di pagamento.

3.6.7. Nel caso di varianti presentate in difformità al termine stabilito al punto 3.6.6. il Servizio competente provvederà comunque alla loro valutazione, tuttavia non potrà assicurare che l'istanza sia istruita in tempi utili da consentire il proseguimento dei lavori in corso d'opera e la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro la data stabilita.

Il beneficiario resta responsabile di eventuali modifiche al progetto iniziale, non preventivamente richieste, che possono determinare la non ammissibilità dell'investimento e la modifica del punteggio che ha consentito il finanziamento della domanda.

3.6.8. La richiesta di variante dovrà essere completa dei documenti tecnico - amministrativi necessari al fine di valutare i criteri e le condizioni indicate al precedente punto 2.8, l'ammissibilità degli investimenti oggetto della modifica e la quantificazione della spesa e del contributo ammissibili a seguito dell'istanza.

In particolare, la richiesta di variante deve essere corredata, in base alla natura delle modifiche, della seguente documentazione:

1. scheda sintetica di variante comprensiva di:
 - a) quadro tecnico-economico di confronto degli investimenti proposti in variante con quelli iniziali, inserendo per ciascun investimento gli importi di spesa e di contributo e l'eventuale importo delle spese generali;
 - b) tabella relativa al punteggio che, in base ai criteri di selezione, deriva dalla richiesta di variante, al fine di verificare la permanenza delle condizioni di ammissibilità e finanziabilità della domanda;
 - c) motivazione dell'istanza ed indicazione del livello di perseguimento degli obiettivi prefissati.
2. progetto degli investimenti previsti in variante redatto secondo lo schema tipo di progetto (Allegato I.7), completo degli allegati ivi previsti, tra cui il computo metrico estimativo;

3. copia del progetto di variante completo dei titoli abilitativi richiesti dalla normativa di settore, autorizzato dalle competenti Amministrazioni (qualora ricorra il caso). L'originale o la copia conforme del progetto di variante dovrà essere presa in visione in sede di istruttoria dell'istanza.
4. preventivi di spesa confrontabili rilasciati da fornitori diversi e riportanti nel dettaglio l'oggetto della fornitura (se previsti).

In sede di valutazione dell'istanza, potrà essere richiesta ulteriore documentazione rispetto a quella sopra indicata, qualora ritenuta necessaria per l'espletamento dell'istruttoria.

Il modello per la presentazione della richiesta di variante sarà reso disponibile dal Servizio competente nel sito istituzionale della Regione alla sezione dedicata al PSR.

3.6.9. Fermo restando quanto stabilito al precedente punto 3.6.8. l'istanza di variante deve essere presentata in conformità alle disposizioni ed alle eventuali procedure informatizzate definite da AGEA – Organismo Pagatore.

3.6.10. La comunicazione dell'esito della richiesta di variante è data al beneficiario mediante posta elettronica certificata nei casi in cui il soggetto destinatario è obbligato alla tenuta della PEC, negli altri casi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e riguarda: la natura e quantità degli interventi ammissibili, entità degli aiuti corrispondenti, eventuali condizioni e/o prescrizioni, le motivazioni della revisione tecnico-economica eventualmente apportata alla richiesta.

3.6.11. Il non accoglimento della richiesta di variante, l'accoglimento parziale o totale della stessa, lascia impregiudicati i termini di presentazione della domanda di pagamento del saldo stabiliti in precedenza.

3.6.12. Qualora, in sede di accertamento della regolare esecuzione degli interventi, si riscontrino – rispetto alle previsioni della domanda ammessa agli aiuti – varianti non preventivamente autorizzate, le discordanze tra le opere realizzate e quelle preventivate approvate potranno essere ammesse solo se l'incaricato dell'accertamento esprima parere favorevole all'approvazione.

3.7. CAMBIO BENEFICIARIO

3.7.1. Nel caso in cui, successivamente al provvedimento di concessione e prima dell'erogazione del saldo, intervenga un cambio di titolarità dell'azienda o delle particelle oggetto di intervento, il nuovo soggetto può richiedere di subentrare nella titolarità della domanda di sostegno e della concessione degli aiuti a condizione che soddisfi quanto segue:

- il possesso dei requisiti di ammissibilità stabiliti dall'Avviso ed il mantenimento della posizione utile della domanda di sostegno nell'ambito delle domande risultate finanziate;
- l'assunzione degli impegni mediante la sottoscrizione delle dichiarazioni e degli impegni previsti dall'avviso.

3.7.2. Nel caso in cui il cambio di titolarità avvenga, dopo l'erogazione del saldo ed entro il periodo vincolativo, il subentrante diventa responsabile degli impegni previsti dall'avviso e di quelli derivanti dalla concessione dell'aiuto e li assume quali propri.

Il Servizio competente, dopo aver verificato i requisiti per il subentro, prende atto degli impegni del nuovo soggetto notificando a quest'ultimo che eventuali violazioni degli obblighi durante il periodo vincolativo possono determinare l'avvio del procedimento di revoca nei confronti del subentrante stesso.

Qualora il subentrante non intenda assumere gli impegni del cedente (beneficiario iniziale), il Servizio competente avvia nei confronti di quest'ultimo la procedura di revoca.

3.7.3. L'istruttoria dell'istanza viene svolta dal Servizio competente che accerta la sussistenza dei requisiti, l'assunzione degli impegni e stabilisce l'accoglimento o meno dell'istanza, nel rispetto di eventuali disposizioni emanate a riguardo dall'Organismo Pagatore AGEA e dalle norme attuative regionali.

3.7.4. La richiesta di cambio beneficiario, presentata nei termini eventualmente stabiliti dalle norme AGEA o da ulteriori disposizioni regionali, sottoscritta dal soggetto che intende subentrare, deve essere corredata della seguente documentazione:

1. assenso sottoscritto del beneficiario iniziale al subentro del nuovo soggetto (qualora possibile);
2. documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per accedere agli aiuti e/o per subentrare nella specifica domanda di sostegno finanziata;
3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal soggetto subentrante, attestante:

- la motivazione della richiesta di cambio beneficiario (per esempio: decesso del beneficiario, impossibilità di proseguire impegno per incapacità professionale, cessione totale o parziale dell'azienda);
- l'avvenuta costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale, specificando il soggetto presso il quale è detenuto il fascicolo stesso;
- l'avvenuta costituzione del fascicolo di domanda, specificando il soggetto designato come responsabile del fascicolo di domanda;
- la conoscenza del contenuto del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020, dell'Avviso pubblico relativo alla sottomisura di cui trattasi, dei regolamenti e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali anche in materia di controlli e sanzioni;
- l'assunzione degli impegni previsti dall'Avviso nonché di quelli derivanti dalla concessione degli aiuti nel rispetto delle eventuali prescrizioni tecnico amministrative stabilite in sede di notifica della concessione degli aiuti o della liquidazione del saldo;
- la conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti previsti dalle disposizioni e l'impegno alla restituzione del contributo nel caso di riduzione/revoca dello stesso, così come previsto dalle disposizioni in materia.

In sede di istruttoria dell'istanza, potrà essere richiesta ulteriore documentazione rispetto a quella sopra indicata, al fine di accertare la sussistenza dei requisiti previsti.

Il modello per la presentazione della richiesta di cambio beneficiario, sarà reso disponibile dal Servizio competente nel sito istituzionale della Regione alla sezione dedicata al PSR.

3.7.5. Fermo restando quanto stabilito al precedente punto 3.7.4. l'istanza di cambio beneficiario deve essere presentata in conformità alle disposizioni ed alle eventuali procedure informatizzate definite da AGEA – Organismo Pagatore.

In particolare si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall'OP- AGEA in presenza di somme erogate a titolo di anticipo.

3.7.6. La comunicazione dell'esito della richiesta di cambio beneficiario ed eventuali condizioni e/o prescrizioni è data al beneficiario iniziale, quando possibile, ed al soggetto che ha presentato istanza di subentro mediante posta elettronica certificata nei casi in cui il soggetto destinatario è obbligato alla tenuta della PEC, negli altri casi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3.7.7. L'accoglimento o meno della richiesta di cambio beneficiario lascia impregiudicati i termini di presentazione della domanda di pagamento del saldo stabiliti in precedenza.

3.8. PROROGA

3.8.1. La modifica dei termini di scadenza per la presentazione della domanda di pagamento di saldo e della relativa rendicontazione dello stato finale dei lavori può essere disposta dal Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica, qualora lo ritenga necessario e possibile compatibilmente con le scadenze finanziarie del Programma.

3.8.2. La proroga dei termini di scadenza può essere autorizzata dal Responsabile di Misura competente previa presentazione della richiesta scritta, indicante la motivazione dell'istanza e la data proposta per la presentazione della domanda di saldo.

La richiesta di proroga deve essere presentata entro la data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda di pagamento del saldo, pena il diniego della stessa.

Le proroghe accordabili non possono superare cumulativamente un periodo di 12 mesi dalla data di scadenza fissata nella comunicazione di concessione degli aiuti.

3.8.3. Nel caso in cui il beneficiario abbia ricevuto l'anticipo, l'eventuale concessione della proroga resta subordinata, se necessario, alla presentazione nei termini stabiliti dal Servizio competente, dell'appendice di proroga dei termini della garanzia fidejussoria secondo le modalità e per il periodo di copertura previsti dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).

3.8.4. In ogni caso le proroghe, seppur nel rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza di parte, sono concesse solo se compatibili con le scadenze finanziarie annuali dei fondi FEASR e con le procedure di erogazione degli aiuti stabilite dall'Organismo Pagatore AGEA.

3.9. ANTICIPO

3.9.1. Al fine di agevolare l'attuazione dei progetti d'investimento il Programma, prevede la possibilità di versare anticipi ai beneficiari per la realizzazione di investimenti materiali come previsto dall'art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

3.9.2. Come previsto dall'art. 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013, tale versamento è subordinato alla costituzione di una garanzia bancaria (o equivalente) corrispondente al 100% dell'importo anticipato. Nel caso di beneficiari pubblici, gli anticipi sono versati ai comuni, alle regioni e alle relative associazioni, nonché ad organismi di diritto pubblico. Un documento probatorio fornito, quale garanzia, da una pubblica autorità è ritenuto equivalente alla garanzia sopra indicata a condizione che tale autorità si impegni a versare l'importo dichiarato nel documento se il diritto all'anticipo non è stato riconosciuto.

3.9.3. Secondo quanto previsto dall'art. 45, par. 4 dello stesso Regolamento i beneficiari possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo non superiore al 50 % dell'aiuto pubblico per l'investimento.

3.9.4. La presentazione della domanda di anticipo deve essere presentata secondo le disposizioni previste ai precedenti punti 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3.

3.9.5. Per il pagamento dell'anticipo deve essere presentata domanda di pagamento, compilata conformemente al modello presente sul portale SIAN, corredata da:

- a) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., attestante l'inizio dei lavori, prodotta in base alla natura degli investimenti conformemente alle vigenti normative;
- b) garanzia bancaria o garanzia equivalente corrispondente al 100% dell'ammontare dell'anticipo accesa a favore dell'Organismo Pagatore AGEA;
- c) dichiarazione prevista in applicazione del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. in tema di documentazione antimafia. Il Servizio competente metterà a disposizione specifico modello.

La garanzia deve essere prodotta sull'applicativo Procedura Garanzie Informatizzate (PGI) del sistema SIAN la cui durata di validità e modalità di rinnovo devono essere conformi a quelle stabilite dall'Organismo Pagatore AGEA.

3.9.6. Per l'erogazione dell'anticipo e per lo svincolo della garanzia, si applicano le procedure e le disposizioni attuative stabilite dall'Organismo Pagatore AGEA.

3.10. PRESENTAZIONE DOMANDA DI PAGAMENTO: MODALITA' - TERMINI -DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

3.10.1. La domanda di pagamento deve essere presentata secondo le disposizioni previste ai precedenti punti 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3.

3.10.2. Il termine concesso entro il quale il beneficiario deve presentare la domanda di pagamento del saldo è stabilito al 31 marzo 2019.

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda di saldo di cui al presente Avviso farà fede, in funzione della modalità di trasmissione adottata, la data di invio a mezzo PEC o il timbro di arrivo apposto dall'Ufficio Protocollo della Direzione Agricoltura, ambiente, energia, cultura, beni culturali e spettacolo o il timbro postale di spedizione per Raccomandata apposto sulla busta.

3.10.3. La presentazione della domanda di pagamento del saldo decorsi i 12 mesi dal termine fissato per la sua presentazione comporta la decadenza della domanda di sostegno e il conseguente recupero delle anticipazioni indebitamente percepite.

In ogni caso, il ritardato inoltro della domanda di pagamento del saldo rispetto ai termini fissati nella comunicazione di ammissione degli aiuti o di concessione della proroga comporta l'applicazione delle disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni che saranno emanate con successivo atto regionale.

3.10.4. La domanda di pagamento deve essere corredata della seguente documentazione consuntiva:

1) check list attestante l'avvenuto accertamento mediante sopralluogo degli investimenti effettivamente realizzati e la verifica della conformità e regolarità della documentazione tecnico-contabile consuntiva, rilasciata dal responsabile del fascicolo di domanda, secondo il modello predisposto dal Servizio competente contenente le seguenti specifiche:

a) l'avvenuto accertamento degli investimenti realizzati mediante sopralluogo, sulle risultanze del quale, certifica:

- la regolare esecuzione del programma d'investimenti e la sua conformità al progetto approvato o, eventualmente, alla variante approvata, nonché la congruità con i computi metrici consuntivi;
- le eventuali variazioni non preventivamente autorizzate – rispetto alle previsioni del progetto allegato alla domanda ammessa agli aiuti o alla variante – e la loro ammissibilità tenuto conto dei criteri stabiliti nell'Avviso pubblico e nelle ulteriori disposizioni attuative regionali;
- la funzionalità degli investimenti realizzati e il livello di conseguimento degli obiettivi prefissati;
- la corrispondenza quali-quantitativa dei materiali effettivamente impiegati per la realizzazione degli investimenti rispetto a quelli indicati nella contabilità finale;

b) l'avvenuta verifica della documentazione tecnico-contabile consuntiva in base alla quale garantisce:

- la regolarità e completezza della documentazione attestante che l'esecuzione delle opere e degli acquisti siano conformi agli elaborati progettuali preventivi o alla variante approvata e, che i costi siano quantificati sulla scorta dei prezzi regionali o dei preventivi di spesa;
- l'avvenuta acquisizione delle autorizzazioni, abilitabilità/agibilità/conformità, necessarie per l'esercizio e utilizzo degli investimenti realizzati;
- la regolarità e completezza della documentazione relativa alla tenuta della contabilità dei lavori e del certificato dello stato finale;
- la regolarità dei pagamenti e la conformità e regolarità della documentazione giustificativa delle spese sostenute;
- la regolarità e completezza della documentazione relativa alla contabilità finale dei lavori rispetto agli investimenti realizzati ed alla funzionalità delle opere;

2) contabilità finale dei lavori composta da:

- quadro riepilogativo delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi comprendente, per ciascuna voce del computo metrico consuntivo, oltre alla spesa ivi attestata, l'ammontare della spesa sostenuta, facendo riferimento agli estremi della fattura quietanzata e l'ammontare dei lavori in economia (secondo il modello che sarà reso disponibile dal Servizio competente);
- originali o copia conforme delle fatture o di documenti contabili di equivalente valore probatorio, debitamente quietanzati. Sulle fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e della fornitura di servizi.

Nel caso di acquisto di macchine e attrezzature, in funzione della tipologia del bene, deve essere indicato con chiarezza il numero seriale, la matricola o il numero di telaio.

Nel caso di interventi selvicolturali deve essere indicato: il volume di legname esboscato ed il relativo sistema di esbosco utilizzato.

Qualora nel giustificativo di spesa non sia attestato il volume di legna esboscato, il beneficiario è tenuto ad eseguire e produrre quanto stabilito al punto 3.4.10.5 dell'Avviso.

Sull'originale dei documenti giustificativi di spesa deve essere apposto l'annullo, tramite apposito timbro, facendo riferimento alla sottomisura del PSR per l'Umbria 2014-2020 e l'importo imputato. Qualora sia presentata la copia conforme, l'incaricato dell'istruttoria nel corso dei controlli amministrativi prenderà visione degli originali.

- stima delle spese generali calcolate sulla base del Decreto del Ministero della Giustizia n. 140/2012 (esclusi i soggetti sottoposti al D.Lgs n. 50/2016);
- copia dei titoli di pagamento, conformemente a quanto stabilito al punto 3.11.6;
- nel caso di pagamenti effettuati con assegni e nel caso di pagamento delle buste paga del personale aziendale: idonea documentazione rilasciata dall'istituto di credito coinvolto atta a garantire la tracciabilità delle operazioni;
- estratto conto del conto corrente dedicato rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite;
- per i soggetti pubblici: mandati di pagamento debitamente quietanzati;
- contabilità consuntiva relativa ai contributi in natura forniti dal beneficiario, indicando i mezzi tecnici utilizzati, il tempo impiegato ed i soggetti che hanno svolto le prestazioni. Le suddette

informazioni devono essere indicate per singole voci di computo metrico. A tal fine, sarà reso disponibile dal Servizio competente specifico modello.

- contabilità consuntiva della spesa sostenuta relativa al personale alle dipendenze della ditta beneficiaria al lordo di tutti gli oneri connessi al salario (salario, imposte, contributi sociali):

a) giustificativi di spesa: prospetti - *time sheet* – nei quali sono riportati il rilevamento di giornate/orari di lavoro del singolo dipendente, descrizione del lavoro svolto, calcolo del costo giornaliero/orario distinguendo il salario e gli altri oneri, dimostrazione che il costo giornaliero/orario applicato derivi dagli elementi presenti nella busta paga del dipendente e da altra documentazione dimostrativa dell'ammontare degli oneri a carico del datore di lavoro - buste paga mensili;

b) documenti di pagamento: copia dei titoli di pagamento delle buste paga, versamenti imposte, versamenti contributi sociali periodici;

I prospetti di cui alla lettera a) devono inoltre contenere il collegamento tra le voci di spesa del personale dipendente, gli estremi delle buste paga, dei versamenti imposte, dei contributi sociali periodici ed i rispettivi pagamenti.

- computi metrici consuntivi redatti sulla scorta dei prezzari utilizzati per la redazione di quelli preventivi, completi dello sviluppo analitico delle quantità desunte sulla base delle quote riportate nei disegni e grafici consuntivi, al fine di verificare la congruità della spesa sostenuta (in formato cartaceo e foglio di calcolo informatico);

- computo metrico dei volumi di sterro e riporto, in formato cartaceo e foglio di calcolo elettronico (se imputati nel computo metrico consuntivo);

- idonea documentazione fotografica e/o filmografia, debitamente datata, dimostrativa dello stato dei luoghi prima e durante la realizzazione dei lavori, di cui ai punti 4.3.7 e 4.3.8 (Disposizioni tecniche per la progettazione ed esecuzione dei lavori – interventi selvicolturali) riguardanti gli interventi non più ispezionabili in sede di accertamento sopralluogo. Le foto devono essere prese da punti comunque riconoscibili prima e dopo l'intervento.

3) elaborati tecnico - cartografici consuntivi dei lavori realizzati:

Per interventi selvicolturali:

a) file in formato shape - georeferenziato in coordinate Gauss Boaga fuso est- relativo alla perimetrazione dell'intervento selvicolturale, all'individuazione di eventuali interventi connessi all'intervento selvicolturale (ripulitura nei boschi e manutenzione viabilità);

b) stampa dello shape file su base catastale, con indicazione dei fogli e delle particelle interessate, riportante la perimetrazione dell'intervento selvicolturale e la localizzazione degli interventi connessi realizzati;

c) calcolo del volume di materiale esboscato (compilando il "Piedilista di martellata" e lo "schema riepilogativo" di cui all'allegato C al R.r. n. 7/2002 e s.m.i.), secondo quanto stabilito al precedente punto 3.4.10.5 (se ricorre il caso);

Per interventi di viabilità forestale:

a) file in formato shape - georeferenziato in coordinate Gauss Boaga fuso est - relativo all'individuazione (localizzazione e lunghezza) dei tracciati oggetto di intervento e delle operazioni ed opere d'arte realizzati;

b) stampa dello shape file su base catastale, con indicazione dei fogli e delle particelle interessate, riportante la localizzazione degli interventi, operazioni e opere d'arte realizzati.

c) profilo longitudinale a scala non inferiore a 1:2000;

d) sezioni trasversali di scavo e riporto a scala 1:50 con almeno una sezione ogni cento metri di lunghezza del percorso o comunque almeno tre (*caso di costruzione*) e a scala 1:100 (*caso di miglioramento*). Le sezioni devono rappresentare la larghezza della sede viabile prima e dopo l'intervento realizzato;

e) particolari costruttivi a scala 1:50 delle opere d'arte per lo sgrondo delle acque meteoriche e per l'attraversamento di fossi e torrenti;

Per investimenti in strutture aziendali:

a) planimetria catastale a scala a 1:2.000. La mappa catastale deve riportare elementi identificativi certi dei fogli e delle particelle interessate;

- b) copia del progetto (pianta, sezione e prospetti, anche delle fondazioni, debitamente quotati);
- c) particolari delle opere d'arte a scala 1:50 o 1:100.

Gli elaborati indicati per gli interventi di viabilità forestale e per il miglioramento e potenziamento delle strutture devono essere prodotti solo se diversi da quelli presentati in sede di presentazione del progetto cantierabile o del progetto di variante approvata.

4) Nel caso di redazione di PGF e PPT:

- copia del piano di gestione forestale o del piano pluriennale di taglio su supporto informatico, completo dei dati cartografici (formato shape), redatto in conformità ai supporti informatici resi disponibili dal Servizio competente;

- nel caso di aziende titolari di oltre 100 ettari di bosco, copia della richiesta di autorizzazione presentata all'Ente competente per territorio di un piano di gestione forestale ai sensi dell'articolo 7 del R.r. n. 7/2002, che comprenda l'insieme delle risorse forestali dell'azienda;

- nel caso di aziende titolari di superfici boscate comprese fra 25 e 100 ettari di bosco, copia della richiesta di autorizzazione all'Ente competente per territorio di un piano pluriennale di taglio ai sensi dell'articolo 6 del R.r. n. 7/2002, che comprenda l'insieme delle risorse forestali dell'azienda;

5) Nel caso di macchine e attrezzature:

- per le macchine e le attrezzature registrate in pubblici registri (motorizzazione): copia della carta di circolazione intestata al richiedente;

- certificato di omologazione e conformità alle norme CE attestante che la macchina rispetta le norme armonizzate e le specifiche tecniche UNI (nazionali), EN (europee), ISO (internazionali);

6) Nel caso di viabilità forestale:

- assunzione d'impegno, da parte del titolare delle particelle attraversate dalla viabilità di connessione alla viabilità oggetto degli aiuti - qualora il titolare non coincida con il richiedente gli aiuti - a mantenere la destinazione d'uso ed a mantenere il tracciato di competenza, per l'intero periodo vincolativo, anche senza il ricorso ai benefici della presente sottomisura (se non prodotta in sede di presentazione della domanda di sostegno);

7) Nel caso di strutture aziendali:

- conformità/agibilità/autorizzazione all'esercizio/funzionamento della struttura oggetto di finanziamento, acquisita in ottemperanza alla normativa vigente. A tal fine deve essere presentata: la copia conforme dell'avvenuta richiesta presso la competente amministrazione (completa degli estremi di presentazione) e la dichiarazione da parte dell'intestatario del titolo abilitativo attestante che sono decorsi inutilmente i tempi previsti dalla normativa per eventuali dinieghi da parte dell'amministrazione competente;

8) Altra documentazione specifica:

- nel caso in cui dall'ultima "scheda di validazione" del fascicolo aziendale precedente la data di presentazione della domanda di saldo, si evinca che la durata del possesso dei terreni e/o immobili, sui quali mantenere gli impegni assunti, non consenta il rispetto del vincolo quinquennale a far data dal pagamento finale al beneficiario: documentazione comprovante il rinnovo del possesso dei terreni e/o immobili per l'intero periodo vincolativo.

Il beneficiario è comunque tenuto ad aggiornare il fascicolo aziendale entro i termini stabiliti dal Servizio competente per la conclusione dell'istruttoria.

- nel caso di ditte boschive di cui alla l.r. 28/2001, oltre alla documentazione sopra indicata: copia conforme dei contratti di utilizzazione o degli atti autorizzativi, dai quali si evinca la possibilità di utilizzare superfici forestali per almeno tre annualità, di cui una deve coincidere con l'ultimo anno del quinquennio successivo a far data dal pagamento finale (periodo vincolativo);

- nel caso di titolari di superfici boscate inferiori a 25 ha: sottoscrizione dell'impegno ad effettuare interventi produttivi o colturali sulle superfici boscate di cui è titolare in almeno tre annualità, di cui un'annualità deve coincidere con l'ultimo anno del quinquennio successivo a far data dal pagamento finale. Ai fini della sottoscrizione dell'impegno sarà reso disponibile dal Servizio competente specifico modello.

- dichiarazione prevista in applicazione del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. in tema di documentazione antimafia. Il Servizio competente metterà a disposizione specifico modello.

9) Per gli Enti pubblici:

- certificato di regolare esecuzione dei lavori emesso dalla Direzione dei Lavori;

- atto di approvazione dello stato e della contabilità finale;
- check list di autovalutazione in merito alle procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e fornitore (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) relative alle procedure adottate dall'Ente, in conformità alle disposizioni emanate da AGEA.

Potrà essere richiesta specifica documentazione attestante l'avvenuto rispetto delle procedure stabilite dalla normativa generale sugli appalti pubblici e dei contratti di concessione, al fine di espletare i controlli amministrativi previsti in ottemperanza alle disposizioni emanate dall'Organismo Pagatore.

3.10.5. Al fine di accertare la spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario, in sede di istruttoria della domanda di pagamento potrà essere richiesta ulteriore documentazione oltre a quella indicata nel precedente punto 3.10.4, in rapporto alla tipologia di intervento realizzato ed alla tipologia di spesa richiesta a contributo.

3.10.6. Tutte le comunicazioni tra il richiedente ed il Servizio competente saranno inviate mediante posta elettronica certificata nei casi in cui il soggetto destinatario è obbligato alla tenuta della PEC, negli altri casi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3.11. AMMISSIBILITA' E DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE

3.11.1. Sono ammissibili a contributo i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario che sono identificabili e verificabili.

Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre ad essere riferita ad operazioni individuate sulla base dei criteri di selezione, deve essere eseguita nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile all'operazione.

Le spese ammissibili sono quelle riferibili agli interventi ammessi e realizzati sulla scorta dei progetti approvati o di loro varianti.

3.11.2. Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute dal beneficiario finale, e devono corrispondere a "pagamenti effettuati", comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

3.11.3. Le spese sostenute pertanto, devono essere documentate tramite fatture o documenti probatori equivalenti intestati al richiedente beneficiario e dallo stesso debitamente pagati attraverso il conto corrente dedicato. Il pagamento effettuato deve trovare riscontro nei giustificativi di pagamento regolarmente quietanzati e nelle transazioni del conto corrente.

3.11.4. Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi approvati, le spese potranno essere sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati (o cointestati) al beneficiario. Non sono pertanto ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

3.11.5. Il beneficiario, ai sensi dell'art. 66 lettera c) paragrafo i) del Reg. (UE) 1305/2013, è tenuto ad adoperare un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento.

Al fine di garantire quanto sopra stabilito, il beneficiario deve utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato con il quale obbligatoriamente eseguire tutti i pagamenti relativi all'investimento oggetto degli aiuti.

Il conto corrente si intende "dedicato" qualora attraverso esso siano state effettuate tutte le transazioni relative all'operazione oggetto di aiuto, senza necessariamente essere utilizzato per le sole transazioni inerenti il PSR e senza necessariamente coincidere con quello indicato nella domanda di pagamento.

Per gli Enti pubblici e gli Organismi di diritto pubblico, ai fini del presente Avviso, sussiste l'obbligo di individuare come codice contabile univoco per tutte le transazioni relative all'intervento oggetto di aiuto il Codice Unico di Progetto.

Nel caso in cui il conto corrente dedicato o il capitolo di bilancio dedicato sia unico per più misure del PSR, nei giustificativi di spesa deve essere indicata la misura e la sottomisura a cui si riferisce.

Il non utilizzo di un sistema contabile distinto rappresenta un'inosservanza degli obblighi che comporta l'applicazione delle disposizioni regionali in materia di riduzioni e sanzioni.

3.11.6. Il beneficiario per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese, con documenti intestati allo stesso, utilizza le seguenti modalità:

a) Bonifico o Ricevuta bancaria (Riba).

Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico o la Riba, con riferimento al documento di spesa rendicontato e copia dell'estratto conto.

Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre:

- la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento;
- la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostri l'avvenuta transazione.

b) Assegno.

Tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e, possibilmente, la fotocopia dell'assegno emesso.

Nel caso di assegni circolari e/o bancari, allegare possibilmente copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.

c) Carta di credito e/o bancomat.

Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale.

Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

e) Vaglia postale effettuato tramite conto corrente postale.

Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).

g) Per i pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali, in sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

Nel caso di pagamento cumulativo (relativo a più fatture) il beneficiario dovrà dimostrare l'effettivo pagamento della ritenuta d'acconto relativa alla fattura portata a rendiconto, facendo riferimento alle fatture quietanzate tramite il medesimo modello F24.

Nel caso di pagamento di contributi previdenziali, ritenuti fiscali e oneri sociali relativi al personale alle dipendenze della ditta beneficiaria, effettuati mediante modello F24, si rinvia a quanto stabilito al punto 3.10.4.

3.11.7. Il pagamento in contanti non è consentito.

3.11.8. Le fatture o i documenti contabili equivalenti che includano spese diverse da quelle per le quali si richiede il sostegno, qualora imputati per la quota parte di spesa inerente la realizzazione degli investimenti oggetto degli aiuti, sono considerati ammissibili qualora direttamente identificabili nel giustificativo di spesa.

3.11.9. Fermo restando quant'altro stabilito nel presente Avviso, sono riconosciute ammissibili a contributo le spese effettivamente sostenute dal beneficiario entro la data di presentazione della domanda di pagamento.

Qualora alla data di presentazione della domanda di saldo, la fattura o i documenti contabili equivalenti non risultassero integralmente pagati, potrà essere riconosciuta ammissibile la sola parte quietanzata entro la presentazione del domanda di saldo, qualora il beneficiario dimostri di aver completato il pagamento entro i termini stabiliti per la conclusione dell'istruttoria, pena l'inammissibilità dell'intero ammontare del giustificativo di spesa.

3.11.10. Nel caso di pagamenti effettuati da enti pubblici, il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della Tesoreria. Pertanto, farà fede la data di quietanza apposta dalla Tesoreria sul mandato di pagamento o la data della quietanza attestata dalla Tesoreria.

3.11.11. In fase di controllo, sulle fatture e sui documenti contabili equivalenti presentati a rendicontazione, è necessario apporre un timbro che riporti il riferimento al pertinente programma e al regime di aiuto (sottomisura).

3.11.12. Al fine di garantire che la spesa sia integralmente ed effettivamente sostenuta dal beneficiario, si stabilisce che non è ammissibile agli aiuti il pagamento di una fornitura tramite finanziaria o istituto bancario a seguito della stipula di un contratto di finanziamento in virtù del quale l'importo è trasmesso al fornitore del bene oggetto di contributo dall'istituto che eroga il prestito.

3.11.13. Al fine di garantire che nell'ambito delle spese riconosciute a contributo non siano riconosciute quelle riconducibili al capitale circolante (spesa non ammissibile), nel caso di lavori eseguiti dal beneficiario e/o dai suoi familiari ovvero dal personale alle dipendenze della ditta beneficiaria, non sono eleggibili agli aiuti gli acquisti e le forniture di materiali e servizi acquisiti per le normali attività e presenti nell'azienda in condizioni di ordinarietà le cui transazioni non siano state eseguite con il conto corrente dedicato.

3.11.14. Nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili non compresi nelle voci dei prezzi regionali vigenti al momento della presentazione della domanda di sostegno, per determinare il fornitore e la spesa ammissibile ad aiuto dovranno essere acquisiti almeno tre preventivi di spesa confrontabili, rilasciati da fornitori diversi e riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura, procedendo quindi nella scelta di quello che, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, viene ritenuto il più idoneo.

A tale scopo, è necessario che sia fornita una breve relazione tecnico-economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido. La relazione tecnico – economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso.

3.11.15. Per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi e per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto.

Nel caso di acquisizione di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire i preventivi di più fornitori, è necessario presentare una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri fornitori concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o dalla fornitura da acquistare.

3.11.16. Anche per gli investimenti immateriali, al fine di poter valutare la ragionevolezza dei costi, per la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, in base non solo all'aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all'affidabilità del fornitore, è necessario che vengano presentate almeno tre differenti offerte. Le suddette offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna, modalità di esecuzione del progetto - piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione -) e sui costi previsti.

3.11.17. Quanto indicato al precedente punto 3.11.16 si applica anche per i costi di elaborazione di piani di gestione forestale e loro equivalenti e per la realizzazione dei siti internet aziendali.

3.11.18. Nell'ambito delle spese ritenute ammissibili dalla normativa comunitaria e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale, sono riconosciute eleggibili a contributo, le spese effettivamente sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno, fatta eccezione delle spese generali di cui all'art. 45 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013 effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità.

3.11.19. Le spese generali ai sensi dell'art. 45 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013, si riferiscono alle spese come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità, collegate agli investimenti di cui alle lettere a e b) dello stesso articolo. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b).

In particolare, sono ammissibili, nel limite massimo del 12% dell'importo complessivo dell'investimento, le spese generali relative ad onorari di professionisti e consulenti per progettazione, analisi, fattibilità e valutazione, direzione lavori e per la predisposizione dello stato finale dei lavori.

Tali spese sono ammissibili qualora siano sostenute effettivamente e in relazione diretta all'operazione cofinanziata, oltreché certificate sulla base di documenti che permettono l'identificazione dei costi reali sostenuti in relazione a tale operazione.

Le spese generali sono quindi ammissibili quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione.

Al fine di garantire la ragionevolezza dei costi, l'individuazione della spesa ammissibile relativa alle spese generali deve avvenire:

- a) per i soggetti sottoposti alle procedure previste dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 in base alle procedure di affidamento dei servizi previsti dalla predetta normativa;
- b) per i soggetti non sottoposti alle procedure previste dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, sulla base dei criteri previsti dal Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140. Il compenso per la prestazione dei professionisti è stabilito tenendo conto dei seguenti parametri:
 - i) il costo economico delle singole categorie componenti l'opera;
 - ii) il parametro base che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera;
 - iii) la complessità della prestazione;
 - iv) la specificità della prestazione.

L'importo relativo alle spese generali calcolato sulla base del Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 sarà riconosciuto ammissibile nei seguenti limiti:

- 1) 12% dell'importo complessivo dell'investimento ammissibile per gli investimenti immobiliari;
- 2) 5% dell'importo complessivo dell'investimento per gli investimenti mobiliari e mobiliari fissi per destinazione.

3.11.20. Per quanto concerne, l'ammissibilità dei contributi in natura sottoforma di fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro, l'articolo 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013 stabilisce:

“I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento in contanti giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, sono considerati ammissibili a condizione che lo prevedano le norme in materia di ammissibilità dei fondi SIE e del programma e siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:

- a) il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione;*
- b) il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione;*
- c) il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;*
- e) nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.*

L'articolo dispone che possa essere giudicata ammissibile la fornitura di beni e di servizi da parte del beneficiario, anche se tale fornitura non implica pagamenti di corrispettivi in denaro. Si tratta, in

generale, di contribuzioni che non danno luogo ad oneri reali, ma che, a determinate condizioni, in quanto effettive, sono ammissibili a contributo.

In particolare, la spesa inerente le prestazioni volontarie non retribuite, risulta ammissibile alle condizioni stabilite al paragrafo 8.1 (descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura) del capitolo 8 del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020.

In linea generale, non sono ammissibili opere di carattere edile realizzate direttamente dal beneficiario o qualsiasi altra operazione che il beneficiario non è in grado di realizzare.

Quando i materiali di consumo sono reperibili direttamente in azienda, il relativo valore deve essere determinato in base al prezzario aggiornato, nel caso in cui il prezzario non preveda la voce di spesa relativa al bene fornito in natura, occorre produrre una certificazione dalla quale risulti l'idoneità del materiale fornito ed il relativo valore.

Ai fini della definizione delle norme che disciplinano l'ammissibilità dei contributi in natura riferibili all'utilizzo di attrezzature o materiali e alle prestazioni volontarie non retribuite, si fa riferimento al documento relativo alle linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020, - Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016 e sue s.m.i..

Le suddette linee guida nazionali restano applicabili per la definizione dell'ammissibilità delle spese, per quanto compatibili con le disposizioni del presente Avviso e con il regime di aiuto della sottomisura approvato in esenzione ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014.

Il limite massimo per i contributi in natura è indicato al comma 1, lett. a) dell'art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013, che dispone il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione.

In sostanza, la spesa pubblica cofinanziata dal FEAR deve essere minore o uguale alla differenza tra il costo totale dell'investimento ed il costo del materiale e delle prestazioni in natura:

$$A \leq (B - C)$$

Dove:

A = Spesa pubblica cofinanziata dal Feasr (Contributo pubblico totale)

B = Spesa totale ammissibile (Costo totale dell'investimento ammesso ad operazione ultimata)

C = Contributi totali in natura (Costo del materiale e delle prestazioni in natura)

3.11.21. Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici e organismi di diritto privato, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti pubblici in conformità al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei contratti di concessione in vigore.

Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nelle fasi di scelta del soggetto incaricato alla progettazione e direzione lavori.

Inoltre, per tutte le spese sostenute devono essere rispettate le norme comunitarie sulla pubblicità dell'appalto e sulla effettiva concorrenza fra più fornitori.

3.11.22. L'IVA non costituisce una spesa ammissibile di un'operazione, salvo in caso di irrecuperabilità a norma della legislazione nazionale sull'IVA.

3.11.23. Non sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR le seguenti voci:

- i semplici investimenti di sostituzione;
- acquisto di materiale usato o di occasione;
- oneri finanziari: ovvero gli interessi debitori (ad esclusione degli abbuoni di interessi miranti a ridurre il costo del denaro per le imprese nell'ambito di un regime di Aiuti di Stato autorizzato), gli aggi, le spese e le perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
- oneri relativi a conti bancari: ovvero le spese di apertura e di gestione di conti bancari;
- ammende, penali e spese per controversie legali;
- spese per garanzie bancarie fornite da una banca o da altri istituti finanziari, se non diversamente indicato nella scheda misura.
- materiale usato.

Non sono inoltre ammissibili al sostegno gli investimenti le spese relative all'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora.

Non sono ammissibili al cofinanziamento il capitale circolante, l'acquisto terreni e l'acquisto di beni immobili.

3.12. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

3.12.1. I beneficiari sono tenuti a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dal Reg. (UE) n. 1305/2013 e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, Allegato III Parte 1, paragrafo 2 e Parte 2, paragrafi 1 e 2, per un periodo di cinque anni a far data dal pagamento finale al beneficiario.

3.12.2. Tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario devono fare riferimento al sostegno del FEASR all'operazione riportando:

- a) l'emblema dell'Unione;
- b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR.

Nel caso di un'azione informativa o pubblicitaria collegata a un'operazione o a diverse operazioni cofinanziate da più di un Fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.

3.12.3. Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR:

- a) fornendo, sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) collocando, per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c) che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 10 000 EUR, e in funzione dell'operazione sovvenzionata (ad esempio per le operazioni di cui all'articolo 20 sul rinnovamento dei villaggi o per i progetti Leader), almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), che evidenzii il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio. Se un'operazione nell'ambito di un PSR comporta un investimento (ad esempio, in un'azienda agricola o alimentare) il cui sostegno pubblico totale supera 50 000 EUR, il beneficiario espone una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione. Una targa informativa deve essere affissa anche presso le sedi dei gruppi di azione locale finanziati da Leader;
- c) esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per le quali il sostegno pubblico complessivo supera 500 000 EUR.

Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:

- i) il sostegno pubblico complessivo per l'intervento supera 500 000 EUR;
- ii) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.

Il cartellone indica il nome e il principale obiettivo dell'operazione e mette in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione.

I cartelloni, i poster, le targhe e i siti web recano una descrizione del progetto/dell'intervento e gli elementi di cui alla parte 2, punto 1. Queste informazioni occupano almeno il 25 % dello spazio del cartellone, della targa o della pagina web.

3.12.4. Caratteristiche tecniche delle azioni informative e pubblicitarie

3.12.4.1. Logo e slogan

Ogni azione informativa e pubblicitaria presenta i seguenti elementi:

a) l'emblema dell'Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul sito http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm, unitamente alla seguente indicazione del ruolo dell'Unione:

«Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali».

3.12.4.2. Materiale di informazione e comunicazione

Le pubblicazioni (opuscoli, pieghevoli, bollettini ecc.) e i poster concernenti le misure e gli interventi cofinanziati dal FEASR devono recare, sul frontespizio, una chiara indicazione della partecipazione dell'Unione nonché, qualora vi figurino anche un emblema nazionale o regionale, l'emblema dell'Unione. Le pubblicazioni devono inoltre menzionare l'organismo responsabile dell'informazione e l'autorità di gestione designata per l'esecuzione dell'aiuto del FEASR e/o nazionale in questione.

I criteri di cui al precedente paragrafo si applicano, per analogia, anche al materiale comunicato per via elettronica (sito web, banca di dati ad uso dei potenziali beneficiari) e al materiale audiovisivo.

I siti web relativi al FEASR devono:

- a) menzionare il contributo del FEASR almeno nella pagina iniziale;
- b) recare un link al sito web della Commissione dedicato al FEASR.

3.12.5. Per quanto attiene al contenuto delle informazioni, alle caratteristiche e ai loghi da esporre obbligatoriamente vale quanto previsto dal Manuale operativo in merito agli obblighi di informazione approvato dal Comitato di Sorveglianza del 18 Gennaio 2016, consultabile all'indirizzo internet:

<http://www.regione.umbria.it/documents/18/1216738/PSR+2014-20+Obblighi+di+Comunicazione/dc726102-da8d-49ab-aade-78b9b7772034>.

3.13. REVOCA DEL BENEFICIO

3.13.1. Il beneficio è revocato nei seguenti casi:

- a) per espressa rinuncia del titolare dei terreni o del beneficiario;
- b) per mancata presentazione della domanda di pagamento di saldo secondo quanto stabilito al punto 3.10.3 del presente Avviso;
- c) per le violazioni delle dichiarazioni e degli impegni, in applicazione alla normativa vigente e alle disposizioni attuative che saranno emanate con successivi atti regionali.

Nei casi previsti ai precedenti punti a), b) e c) le somme già riscosse dal beneficiario devono essere restituite dallo stesso all'organismo pagatore.

3.13.2. Il rimborso dell'aiuto ricevuto non è richiesto, né parziale né integrale, in caso di forza maggiore e nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013, per come richiamate dal Reg. (UE) n. 1305/2013 e ulteriormente specificate dal Regolamento delegato (UE) n. 640/2014.

In particolare, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali", possono essere riconosciute nei seguenti casi:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizootia o una fitopatologia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio del Servizio competente, devono essere comunicati a quest'ultimo per iscritto entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

3.14. RIDUZIONI E SANZIONI

3.14.1. Per quanto riguarda la definizione e l'applicazione di riduzioni e di sanzioni amministrative si fa riferimento alla normativa comunitaria, in particolare al Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 ed al Regolamento delegato (UE) n. 640/2014.

3.14.2. Si applicano inoltre, le disposizioni regionali in materia di riduzioni e sanzioni emanate dalla Regione in attuazione delle disposizioni stabilite con il presente Avviso ed in ottemperanza alla normativa comunitaria e nazionale.

3.15. MONITORAGGIO E CONTROLLO.

Ai fini del monitoraggio fisico e finanziario il Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica acquisisce i dati e le informazioni necessarie.

Il beneficiario è tenuto a inviare tutti i dati e le informazioni indispensabili all'attività di monitoraggio.

3.16. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria per l'attuazione della presente sottomisura è pari ad euro 13.400.000,00, secondo le risorse previste nel periodo di validità del programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014-2020.

In base alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1546 del 19.12.2016 per l'attivazione del presente Avviso la dotazione di spesa pubblica è pari ad euro 4.600.000,00 con aliquota del FEASR pari al 43,12%.

4. DISPOSIZIONI TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DEI LAVORI

La progettazione e la realizzazione degli investimenti proposti con la domanda di sostegno devono essere attuate secondo le disposizioni tecniche di seguito riportate, fermo restando quanto già stabilito in precedenza.

4.1. *Potenziamento e miglioramento delle strutture forestali aziendali*

Realizzazione e miglioramento di piste forestali principali

4.1.1. Le piste forestali principali sono definite dall'art. 75 del R.r. n. 7/2002 e s.m.i.

4.1.2. Gli interventi devono configurarsi come costruzione di pista ai sensi dell'art. 82 R.r. n. 7/2002 e s.m.i. o come miglioramento di pista esistente.

4.1.3. Nel caso di miglioramento di pista forestale, sono ritenuti ammissibili esclusivamente gli interventi che prevedono almeno una delle seguenti operazioni:

- ampliamento della larghezza del piano rotabile;
- realizzazione ex-novo di scoline laterali;
- posa in opera di canalette trasversali rivestite.

4.1.4. Il richiedente deve essere in possesso, secondo i titoli previsti dal presente Avviso, delle particelle catastali sulle quali insistono i tracciati delle piste principali oggetto di contributo.

I tracciati inoltre, devono risultare connessi con altra viabilità dotata di percorribilità analoga o superiore a quella della pista oggetto contributo. Fino a tale connessione, deve sussistere un'assunzione d'impegno, da parte del titolare delle particelle attraversate dal tracciato (qualora il titolare non coincida con il richiedente gli aiuti), a mantenere la destinazione d'uso ed a mantenere il tracciato di competenza, per l'intero periodo vincolativo, anche senza il ricorso ai benefici della presente sottomisura.

La dichiarazione di impegno sopra richiamata deve essere prodotta al più tardi in sede di presentazione della domanda di saldo.

4.1.5. La realizzazione di fasce parafuoco lungo la viabilità forestale da costruire o oggetto di miglioramento, è ammissibile purché la superficie di intervento sia chiaramente non sovrapponibile con quella oggetto di un'eventuale operazione di ripulitura dalla vegetazione arborea e arbustiva funzionale

all'esecuzione dei lavori sulla sede viabile o alla realizzazione dell'intervento selvicolturale confinante con la viabilità.

4.1.6. Gli interventi di viabilità forestale devono essere eseguiti nel rispetto della L.r. n. 28/2001 e delle disposizioni del R.r. n. 7/2002 e s.m.i., oltreché in conformità alle normative vigenti in materia in relazione alla tipologia e alla loro localizzazione.

Realizzazione e miglioramento di ricoveri, imposti permanenti e strutture per lo stoccaggio, il primo trattamento del legno e dei prodotti non legnosi e loro commercializzazione

4.1.7. Per ricoveri si intendono: rimesse per macchinari e attrezzature per l'attività forestale o locali adibiti al personale impiegato nei cantieri, così come ricoveri per animali adibiti al trasporto di prodotti legnosi.

4.1.8. Per "*primo trattamento del legno*" si intendono le operazioni di scortecciatura, segazione, cippatura, bricchettatura, pellettatura/pellettizzazione, stagionatura e essiccazione del legname, appuntatura di pali, trattamenti protettivi del legname, imballaggio del legname e del cippato, pellet e bricchetti ed altre operazioni precedenti la trasformazione industriale.

Sono escluse le operazioni di trasformazione industriale, comprese la sfogliatura e la tranciatura di legname tondo.

4.1.9. Per "*primo trattamento dei prodotti non legnosi del bosco*" quali, tartufi, funghi, piccoli frutti, ecc., si intendono le operazioni di selezione, pulitura, conservazione, condizionamento, trasformazione fisica - meccanica del prodotto (macinatura e affettatura), confezionamento.

Sono escluse, quelle operazioni che comportano l'aggiunta di sostanze non aventi la funzione di conservare il prodotto intero, affettato o macinato e che determinano comunque la trasformazione del prodotto in crema, salsa, marmellata, confettura e similari.

Non rientrano pertanto, nel "*primo trattamento dei prodotti non legnosi del bosco*" le operazioni di confezionamento e magazzinaggio di crema, salsa, marmellata, confettura e similari.

4.1.10. Gli investimenti in strutture, per i richiedenti diversi dalle ditte boschive di cui alla L.r. n. 28/2001, devono essere giustificati dalle produzioni legnose e non legnose derivanti dalle superfici boscate di cui il richiedente è in possesso. Sono esclusi i prodotti provenienti da colture agrarie.

4.1.11. Nell'ambito delle strutture aziendali sono ammissibili la nuova costruzione e il miglioramento non solo di immobili ma anche di piazzali attrezzati per lo stoccaggio, il deposito e la movimentazione del legname, oltreché piattaforme di lavorazione per lo svolgimento delle operazioni definite al precedente punto 4.1.8.

Nell'ambito del miglioramento di strutture preesistenti, sono ammissibili tutti gli interventi previsti dalle normative vigenti esclusa la manutenzione ordinaria e straordinaria (così come definite dalle normative vigenti in materia).

4.1.12. Non sono ammissibili agli aiuti:

- interventi finalizzati alla realizzazione di nuove costruzioni adibite, anche in parte, ad "usi diversi" da quelli stabiliti dalla misura (compresa la civile abitazione) fatte salve le porzioni di fabbricato indipendenti realizzate in adiacenza.

Non sono considerati indipendenti, e non sono quindi, finanziabili immobili che condividano con fabbricati adibiti in tutto od in parte ad "usi diversi", fondazioni, solai, coperture, ingressi, scale, impianti elettrici o impianti termici.

Un fabbricato o sua porzione si considera adiacente ad edificio adibito in tutto o in parte ad "usi diversi" quando condivide con quest'ultimo una o, al massimo, due pareti, risultando, comunque indipendente dall'edificio di che trattasi.

Sono comunque ammissibili le porzioni indipendenti in adiacenza solo laddove sia possibile determinare in modo separato la relativa spesa.

Non sono ammessi a finanziamento interventi finalizzati alla realizzazione di nuovi locali sovrastanti o sottostanti fabbricati o loro porzione adibiti, anche parzialmente, ad usi diversi da quelli stabiliti dalla misura.

Sono ammissibili gli interventi di "miglioramento" di immobili preesistenti, esclusa la demolizione con ricostruzione, per le finalità previste dalla sottomisura anche in combinazione con parti adibite ad "usi

diversi”, fermo restando la possibilità di determinare la spesa imputabile all’investimento ammissibile in proporzione alla relativa superficie coperta.

4.1.13. Gli interventi relativi al potenziamento e miglioramento delle strutture aziendali devono essere realizzati in conformità alle norme vigenti in relazione alla tipologia ed alla loro ubicazione.

4.2. *Acquisto di macchine, attrezzature e animali*

4.2.1. Nell’ambito dell’acquisto in macchine, sono ammissibili a contributo trattori forestali o trattori agricoli a doppia trazione con allestimento forestale (blindatura ventrale, roll-bar, protezione adeguata delle valvole di gonfiaggio dei pneumatici e protezione al cofano).

Per l’uso forestale è sufficiente che i trattori abbiano una potenza fino a 100 CV e gli skidders abbiano una potenza compresa tra 50 KW a 150 KW.

Per motivazioni di carattere ambientale non sono ammissibili trattori con cingoli in ferro.

4.2.2. L’acquisto di autocarri e rimorchi è ammesso qualora dotato di attrezzatura finalizzata alla movimentazione del legname (esempio: gru di carico e scarico, sponde per il contenimento del legname, ecc...) o specificatamente allestiti per il trasporto di cippato, pellet e bricchetti.

4.2.3. Nell’ambito dell’acquisto di macchine e attrezzature la definizione di “*primo condizionamento dei prodotti legnosi limitatamente alle fasi precedenti la trasformazione industriale*” equivale alla definizione di “primo trattamento del legno” riportata al punto 4.1.8.

4.2.4. Al fine di garantire la condizione di ammissibilità stabilita al punto 2.6.1.10 del presente Avviso le macchine e le attrezzature (comprese le cippatrici) per il condizionamento dei prodotti legnosi, devono avere una capacità lavorativa ideale pari a 5.000 mc/anno di tondo o equivalente tondo (1t/1 mc), con un limite assoluto (della capacità operativa della totalità di macchine/attrezzature) aziendale di 10.000 mc/anno.

Il richiedente è tenuto a dimostrare, in sede di presentazione della domanda di sostegno, il rispetto della capacità lavorativa sopra enunciata, mediante relazione tecnica, facendo riferimento ai seguenti elementi:

- capacità operativa oraria media del macchinario (dati forniti dal costruttore)
- numero medio di ore/anno di utilizzo del macchinario
- quantitativo medio di tondame o equivalente tondo lavorato all’anno.

La relazione dovrà essere corredata dalla documentazione utilizzata per la definizione dei suddetti dati (scheda tecnica del macchinario e/o dichiarazione del costruttore).

4.2.5. Nel caso di acquisto di macchine o attrezzature accoppiate, è necessario dimostrare di possedere in proprietà almeno una macchina principale idonea (per tipologia e potenza) all’utilizzo dell’acquisto richiesto.

4.2.6. I dispositivi di caricamento (caricatori frontali) sono ammissibili a condizione che il richiedente dimostri la disponibilità (quale dispositivo richiesto in domanda di sostegno o già in suo possesso) di un accessorio terminale atto alla movimentazione del legname.

Pertanto non sono ammissibili caricatori dotati esclusivamente di benna e, comunque anche nel caso di finanziamento di dispositivi terminali di movimentazione del legname, la benna non è ammissibile ai benefici.

4.2.7. Nell’ambito dell’acquisto di macchine ed attrezzature, la definizione di “*primo condizionamento dei prodotti non legnosi*” equivale alla definizione di “*primo trattamento dei prodotti non legnosi*” riportata al precedente punto 4.1.9.

4.2.8. Per i titolari di superfici boscate, nell’arco del periodo di operatività del PSR, non è possibile utilizzare la medesima estensione di superficie forestale per giustificare l’acquisto di più macchine o attrezzature uguali o simili per caratteristiche tecniche. Pertanto macchine e attrezzature ritenute uguali o simili sono finanziabili esclusivamente nel limite del massimale di spesa calcolato al netto della superficie di bosco “utilizzata” per l’investimento uguale o simile finanziato nell’ambito di una precedente domanda di sostegno.

4.2.9. Le macchine e attrezzature devono essere conformi a quanto previsto dalla Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 (nuova direttiva Macchine), recepita con Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 e dal Regolamento UE n. 167/2013 (Veicoli Agricoli e Forestali).

La macchina deve essere dotata di marcatura CE, di numero seriale/matricola/numero di telaio al fine della sua identificazione e di certificato di omologazione e conformità alle norme CE attestante che la macchina rispetta le norme armonizzate e le specifiche tecniche UNI (nazionali), En (europee), ISO (internazionali) relative agli aspetti di sicurezza.

In sede di accertamento finale dei lavori sarà oggetto di verifica la corrispondenza del numero di identificazione della macchina/attrezzatura con quello riportato sulla fattura di vendita.

4.2.10. Nel caso di acquisto di animali da adibire al trasporto dei prodotti legnosi, l'animale deve essere dotato di dispositivo elettronico di identificazione individuale e di iscrizione all'anagrafe, secondo la normativa vigente in materia di organizzazione e gestione dell'anagrafe equina.

In sede di istruttoria di liquidazione sarà oggetto di verifica l'avvenuta osservanza da parte del beneficiario dell'obbligo di identificazione e iscrizione dell'animale oggetto di finanziamento.

4.2.11. Non sono finanziabili le seguenti tipologie di acquisto:

- trincia stocchi, bio-trituratori, decespugliatori anche a spalla o spalleggiati, aste potatrici;
- motoseghe;
- veicoli per il trasporto di manodopera e di persone in genere;
- macchine ed attrezzature per movimenti terra, quali per esempio escavatori, miniescavatori e pale meccaniche;
- abbigliamento, compresi i dispositivi di protezione individuale (DPI);
- materiali di consumo, funi, carrucole, gomme e altri accessori acquistati separatamente dalla relative macchine operatrici;
- autocarri in possesso di licenza di trasporto conto terzi.

4.2.12. Gli investimenti proposti non devono configurarsi come investimenti di sostituzione.

Per la valutazione degli investimenti di sostituzione si fa riferimento alle seguenti indicazioni:

Sono considerate di sostituzione, le macchine semoventi che vanno a sostituirne altre equivalenti registrate in pubblici registri da non più di cinque anni. Tale condizione deve essere verificata per tutte le macchine semoventi cedute dal beneficiario in un arco temporale di un anno antecedente la presentazione della domanda di sostegno. Per macchine semoventi equivalenti s'intendono le macchine di pari potenza espressa in KW con un'approssimazione del 10% in più o in meno.

Non è considerato investimento di sostituzione l'acquisto di macchine (diverse dalle macchine semoventi), di attrezzature o impianti tecnologici che sostituiscono altre di pari funzioni con almeno 10 anni di età.

In tutti i casi non si considerano di semplice sostituzione, le macchine, le attrezzature e gli impianti che consentono la modifica sostanziale della natura della produzione o della tecnologia utilizzata tali da consentire la realizzazione di prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento.

Tale condizione sarà verificata sulla base della dotazione strumentale in possesso al richiedente, facendo riferimento al fascicolo aziendale, al registro UMA o ad altra documentazione dimostrativa prodotta dal richiedente.

4.3. Interventi selvicolturali finalizzati alla valorizzazione di specie a legno pregiato

4.3.1. Ai fini del presente Avviso, sono considerate specie a legno pregiato le seguenti: acero montano, acero opalo, ciavardello, ciliegio, farnia, frassino maggiore, frassino ossifillo, olmo campestre, olmo montano, rovere, sorbo degli uccellatori, sorbo domestico, sorbo montano, tiglio.

4.3.2. Nell'ambito dell'esecuzione dei lavori devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- individuazione mediante segnatura degli esemplari (con caratteristiche superiori in termini di vigore, conformazione del tronco di base e forma della chioma) di specie pregiate presenti nel bosco oggetto di intervento o nei boschi limitrofi;
- le operazioni di abbattimento ed esbosco devono essere eseguite in modo da tutelare e valorizzare i soggetti di specie a legno pregiato presenti nel bosco.

4.3.3. Al fine di garantire in maniera significativa il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla sottomisura, tra i quali quello dell'affermazione delle specie a legno pregiato, è fissato il limite minimo di superficie di intervento pari ad un ettaro di superficie accorpato.

Inoltre al fine di garantire che l'intervento selvicolturale non crei ripercussioni negative sull'ecosistema forestale del bosco trattato e di quello degli ecosistemi con cui il bosco confina, si stabilisce che il limite massimo è fissato in 50 ettari per singola domanda con appezzamenti singoli accorpati non superiori a 20 ettari.

4.3.4. I tagli di sementazione sono ammissibili nel caso di soprassuoli con presenza prevalenza di conifere.

4.3.5. Gli interventi selvicolturali non sono ammissibili su superfici definite castagneti da frutto, ai sensi dell'art. 51 del R.r. n. 7/2002 e s.m.i.

4.3.6. Nel caso di domanda di sostegno presentata da ditta boschiva di cui alla l.r. n. 28/2001, non sono ammissibili gli interventi selvicolturali.

4.3.7. Gli interventi di ripulitura nei boschi sono ammissibili esclusivamente sulle superfici oggetto di intervento selvicolturale e nei casi previsti all'art. 16 del R.r. n. 7/2002. Dovrà essere presentata idonea documentazione fotografica/filmografica, dimostrativa dello stato dei siti prima e durante l'esecuzione dei lavori.

4.3.8. La manutenzione ordinaria della viabilità forestale, è ammissibile esclusivamente nei casi in cui l'intervento risulti strettamente necessario a ripristinare la percorribilità dei tracciati utilizzati per le operazioni di esbosco del materiale legnoso dalla superficie forestale oggetto di intervento selvicolturale.

Dovrà essere presentata idonea documentazione fotografica/filmografica, dimostrativa dello stato dei siti prima e durante l'esecuzione dell'operazione.

4.3.9. Le ditte esecutrici dei lavori selvicolturali devono essere idonee ad operare nel territorio regionale, secondo le disposizioni stabilite dalla L.r. 28/2001 e s.m.i.

4.3.10. Gli interventi selvicolturali devono essere eseguiti nel rispetto della L.r. n. 28/2001 e delle disposizioni del R.r. n. 7/2002 e s.m.i.

4.4. Piani di gestione forestale (PGF) e Piani pluriennali di taglio (PPT)

4.4.1. Il sostegno per la redazione dei piani di gestione forestale e dei piani pluriennali di taglio è ammesso esclusivamente per i piani redatti in conformità ai supporti informatici resi disponibili dal Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica.

Il contributo per la redazione dei piani pluriennali di taglio (PPT) e dei piani di gestione forestale (PGF) è ammesso esclusivamente per i piani redatti in conformità del R.r. n. 7/2002 e secondo le disposizioni riportate rispettivamente nell'allegato D ed E dello stesso regolamento regionale.

4.4.2. I piani devono essere firmati da un tecnico in possesso di idonea abilitazione all'esercizio della professione.

4.4.3. La concessione del contributo per i piani di gestione forestale e per i piani pluriennali di taglio è subordinata alla presentazione della relativa richiesta di autorizzazione all'ente competente, per i procedimenti di competenza.

4.4.4. La pianificazione deve comprendere la totalità delle risorse forestali dell'azienda.

4.4.5. I piani devono risultare conformi ai criteri della gestione sostenibile delle foreste (GFS) quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

La conformità dei PGF e dei PPT ai principi e criteri della GFS, si verifica quando i suddetti strumenti di pianificazione comprendono e rispettano gli indirizzi specificati per ciascuno dei sei criteri della GFS.

Nell'allegato I.8 del presente Avviso, per ogni criterio sono indicati gli aspetti già assolti quando sia rispettata la normativa regionale e quelli che necessitano di essere trattati all'interno degli strumenti di pianificazione forestale (PGF e PPT).

4.4.6. La redazione di piani di gestione forestale (PGF) non è ammissibile nel caso di domande presentate da Consorzi in quanto investimento previsto nell'ambito della sottomisura 16.8 del PSR per l'Umbria 2014-2020.

4.5. Progetto degli investimenti

Per l'elaborazione del progetto degli investimenti proposti è stato predisposto lo schema tipo per ciascuna tipologia di investimento, riportato nell'Allegato I. 7 del presente Avviso.

Il progetto deve contenere le informazioni di seguito indicate.

I – INQUADRAMENTO GENERALE

I.A. *Soggetto richiedente*: Cognome e Nome o ragione sociale, codice fiscale o P.IVA, indirizzo PEC (se ricorre il caso), dati identificativi ditta boschiva, descrizione generale dell'azienda con indicazione della dimensione aziendale (PMI: numero occupati, fatturato annuo, bilancio annuo), superficie aziendale totale, superficie aziendale in aree rurali con problemi complessivi di sviluppo.

I.B. *Strumenti di pianificazione forestale*: Superficie forestale totale, titolarità di superfici forestali maggiori di 100 ha di bosco, presenza di un piano di gestione forestale autorizzato ed indicazione dei relativi estremi di autorizzazione, titolarità di superfici forestali comprese tra 25 e 50 ha di bosco, presenza del piano pluriennale di taglio ed indicazione dei relativi estremi di autorizzazione, richiesta (o meno) del PGF o PPT come investimento oggetto di contributo.

I.C. *Responsabile fascicolo di domanda*: Cognome e nome, indirizzo PEC.

I.D. *Progettista degli interventi (se diverso dal responsabile del fascicolo di domanda)*: Cognome e Nome.

II – QUADRO TECNICO ECONOMICO RIEPILOGATIVO relativo agli investimenti proposti indicando per ciascuna tipologia di investimento la spesa richiesta per gli investimenti, per le spese generali (specificando imponibile ed eventuale IVA) ed il relativo contributo richiesto.

III. CRONOPROGRAMMA: data inizio e fine delle attività.

IV – ACQUISTO DI MEZZI E ATTREZZATURE FORESTALI

IV.A. *Quadro tecnico economico*: indicazione della tipologia di mezzo e attrezzatura proposti, la spesa richiesta per gli investimenti, per le spese generali (specificando imponibile ed eventuale IVA) ed il relativo contributo. Deve essere indicato il preventivo di spesa selezionato.

IV.B. *Relazione tecnica* attestante i seguenti aspetti: la motivazione dell'acquisto, la dimostrazione che l'acquisto proposto non si configura come un investimento di sostituzione, la dimostrazione che la macchina/attrezzatura per il primo condizionamento dei prodotti legnosi sono congrui con il concetto di lavorazione precedente la trasformazione industriale, l'attestazione che la macchina e l'attrezzatura garantiscono il rispetto del suolo e della risorsa forestale, l'indicazione che l'investimento comporta l'introduzione o meno di nuovi prodotti o di nuove tecniche, l'attestazione del possesso di una macchina principale idonea all'utilizzo delle macchine/attrezzature accoppiate, la dimostrazione del possesso di accessori terminali per la movimentazione del legname nel caso di acquisto di dispositivi di caricamento.

IV.C. *Allegati*: catalogo merceologico, scheda tecnica, dichiarazione costruttore e relazione tecnica (se ricorre il caso); documentazione dimostrativa che l'acquisto di mezzi/ attrezzature non si configura come investimento di sostituzione; preventivi ed eventuale relazione di scelta.

V – ACQUISTO DI ANIMALI PER TRASPORTO DI PRODOTTI LEGNOSI

V.A. *Quadro tecnico economico*: indicazione della tipologia di animale, la spesa richiesta per gli acquisti, per le spese generali (specificando imponibile ed eventuale IVA) ed il relativo contributo. Deve essere indicato il preventivo di spesa selezionato.

V.B. *Relazione tecnica* attestante i seguenti aspetti: la motivazione dell'acquisto, indicazione della razza/specie dell'animale al fine di dimostrare l'attitudine dell'animale e la finalità dell'acquisto.

V.C. *Allegati*: preventivi ed eventuale relazione di scelta.

VI – ACQUISTO DI SOFTWARE E HARDWARE

VI.A. *Quadro tecnico economico*: indicazione della tipologia di acquisto, la spesa richiesta per gli acquisti,

(specificando imponibile ed eventuale IVA) ed il relativo contributo. Deve essere indicato il preventivo di spesa selezionato.

VI.B. Relazione tecnica attestante i seguenti aspetti: la motivazione dell'acquisto, la dimostrazione che l'acquisto sia finalizzato alla gestione delle attività forestali.

VI.C. Allegati: preventivi ed eventuale relazione di scelta.

VII – REALIZZAZIONE DI SITI INTERNET

VII.A. Quadro tecnico economico relativo alla realizzazione del sito internet con indicazione della spesa richiesta per la realizzazione del sito (specificando imponibile ed eventuale IVA) ed il relativo contributo. Deve essere indicato il preventivo di spesa selezionato.

VII.B. Relazione tecnica attestante i seguenti aspetti: la motivazione della realizzazione del servizio e la finalità del sito.

VII.C. Allegati: preventivi ed eventuale relazione di scelta.

VIII. – INTERVENTI SELVICOLTURALI VOLTI ALLA VALORIZZAZIONE DI SPECIE A LEGNO PREGIATO

Il progetto esecutivo di intervento relativo alle opere ed agli interventi di natura forestale, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione, deve contenere gli elementi di seguito riportati.

VIII.A. Quadro tecnico economico relativo alla realizzazione degli interventi selvicolturali con indicazione della spesa richiesta (specificando imponibile ed eventuale IVA) ed il relativo contributo.

VIII.B. Tipologia intervento selvicolturale: indicazione dell'intervento selvicolturale e relativa superficie totale d'intervento.

VIII.C. Inquadramento stazionale area di intervento: altitudine m.s.l.m. (massima, minima, prevalente), esposizione prevalente, profondità del suolo.

VIII.D. Localizzazione dell'intervento: (sezione da compilare per ciascun lotto di intervento)

- tipologia di intervento selvicolturale;
- localizzazione: riferimenti catastali ed aree ricadenti nella Rete Natura 2000;
- superficie di intervento: superficie intervento con pendenza maggiore del 40% e/o con pendenza inferiore al 40%, superficie totale, indicazione se intervento interessa superfici accorpate maggiori di 20 ettari.

VIII.E. Caratteristiche soprassuolo: (sezione da compilare per ciascun lotto di intervento)

- composizione dendrologica del soprassuolo in ordine di importanza (almeno tre specie);
- composizione dendrologica del soprassuolo delle specie a legno pregiate;
- forma di governo e tipo di trattamento in atto;
- età del soprassuolo e anno ultimo intervento selvicolturale;
- numero di piante di castagno da frutto ogni 2000 metri quadrati (se ricorre il caso);
- stima dei principali caratteri dendrometrici (fustaie: numero di piante per ettaro, altezza media e diametro medio delle piante; cedui: numero di ceppaie per ettaro, numero di matricine per ettaro, numero di polloni per ceppaia, altezza media dei polloni e diametro medio dei polloni, altezza media delle matricine e diametro medio delle matricine);

VIII.F. Criteri tecnici di intervento e tecnica selvicolturale: (sezione da compilare per ciascun lotto di intervento)

- modalità di intervento e intensità di intervento;
- forma di governo e tipo di trattamento che si intende adottare in futuro;
- esbosco del materiale legnoso ritraibile dall'intervento: modalità esbosco e stima quantità di materiale da esboscare per ciascuna modalità utilizzata, presenza delle vie di accesso e smacchio, indicazione delle lunghezze di viabilità eventualmente oggetto di ripristino dopo la realizzazione dell'intervento selvicolturale.

VIII.G. Procedimenti amministrativi: indicazione degli estremi identificativi delle procedure di V.inc. A o

indicazione della non necessità.

VIII.H: *Allegati*:

- file in formato shape, georeferenziato in coordinate Gauss Boaga fuso est, contenente:
 - 1- perimetrazione dell'intervento selvicolturale;
 - 2- localizzazione delle specie a legno pregiato, secondo le indicazioni dell'Avviso;
 - 3- individuazione delle aree e dei tracciati (localizzazione e lunghezza) nel caso di interventi connessi all'intervento selvicolturale, come previsti dall'Avviso;
- stampa dello shape file su base catastale, con l'indicazione dei fogli e delle particelle interessate, riportante la perimetrazione dell'area di intervento e la localizzazione degli interventi connessi all'intervento selvicolturale.
- computo metrico estimativo (formato cartaceo e foglio di calcolo informatico);
- documentazione fotografica dimostrativa della necessità di interventi connessi all'intervento selvicolturale, come previsti dall'Avviso.

IX. – REALIZZAZIONE DI PISTE FORESTALI PRINCIPALI

Il progetto esecutivo di intervento relativo alle opere e agli interventi di natura forestale, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione, deve contenere gli elementi di seguito riportati.

IX.A. *Quadro tecnico economico relativo alla realizzazione di piste forestali* con indicazione della spesa richiesta (specificando imponibile ed eventuale IVA) ed il relativo contributo.

IX.B. *Inquadramento generale*: presenza di connessione della pista principale da realizzare con altra viabilità con percorribilità analoga o superiore ed indicazione della relativa categoria, titolarità della viabilità di connessione (richiedente gli aiuti o altro soggetto).

IX.C. *Localizzazione dell'intervento (sezione da compilare per ciascun tracciato)*:

- localizzazione: località, riferimenti catastali ed aree ricadenti nella Rete Natura 2000;

IX.D. *Parametri tecnici principali - Stato di progetto (sezione da compilare per ciascun tracciato)*:

Superficie boscata servita dalla pista (ha), lunghezza del singolo tracciato, larghezza minima, massima e prevalente del tracciato (ml), quote di partenza e di arrivo (m s.l.m.), pendenza longitudinale massima e pendenza longitudinale prevalente (%), lunghezza tratti continui con pendenza maggiore del 15% e minore ed uguale al 30%, numero di tornanti, descrizione di eventuali interventi di consolidamento e stabilizzazione della scarpata con indicazione della relativa lunghezza, realizzazione della scarpata di monte di altezza maggiore a 1.00 mt e minore e uguale a 1.5 mt e relativa lunghezza, distanza minima del tracciato da altra viabilità forestale misurata lungo la massima pendenza.

IX.E. *Procedimenti amministrativi*: estremi richiesta/rilascio dei titoli abilitativi necessari per la realizzazione dell'investimento e/o indicazione della non necessità di titoli abilitativi, in conformità alle vigenti normative nelle materie di settore.

IX. F: *Allegati*:

- ortofotocarta con evidenziazione del tracciato previsto, della viabilità presente e delle fasce di bosco servite dalla pista;
- computo metrico estimativo (formato cartaceo e foglio di calcolo informatico);
- file in formato shape, georeferenziato in coordinate Gauss Boaga fuso est, contenente: lunghezza e percorrenza dei tracciati oggetto di costruzione, localizzazione delle opere d'arte per lo sgrondo delle acque meteoriche e per l'attraversamento di fossi e torrenti, viabilità presente di connessione con la pista oggetto di intervento, le fasce di bosco servite dalla pista, individuazione di eventuali tratti di scarpata oggetto di consolidamento e stabilizzazione, individuazione di eventuali tratti di scarpata oggetto di consolidamento e stabilizzazione con altezza maggiore o uguale ad di 1.0 mt. e inferiore o uguale a 1.5 mt;
- stampa dello shape file su base catastale, con indicazione dei fogli e delle particelle interessate, riportante l'individuazione dei tracciati oggetto di costruzione (localizzazione e lunghezza) e la localizzazione delle operazioni e opere d'arte realizzati.

I seguenti allegati devono essere conformi al progetto autorizzato dalle Amministrazioni competenti e presentati secondo i termini stabiliti dall'Avviso:

- carta plano-altimetrica a scala non inferiore a 1:10.000 con indicazione della viabilità presente e del tracciato in progetto. Il presente allegato può sostituire l'allegato "ortofotocarta";
- planimetria catastale dei terreni a scala 1:2000 con indicazione del tracciato;
- profilo longitudinale a scala 1:2000 o 1: 1.000;
- sezioni trasversali di scavo e riporto in scala non inferiore a 1:50, con almeno una sezione ogni cento metri di lunghezza del percorso e comunque almeno tre sezioni;
- particolari a scala 1:50 delle opere d'arte per lo sgrondo delle acque meteoriche e per l'attraversamento di fossi e torrenti;
- planimetrie e sezioni di eventuali tornanti;
- computo metrico dei volumi di sterro e riporto (formato cartaceo e foglio di calcolo elettronico);
- dichiarazione di impegno da parte del titolare delle particelle che assicurano la connessione della viabilità di intervento con altra viabilità dotata di percorribilità uguale o superiore (se ricorre il caso).

X. – MIGLIORAMENTO DI PISTE FORESTALI PRINCIPALI

Il progetto esecutivo di intervento relativo alle opere e agli interventi di natura forestale, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione, deve contenere gli elementi di seguito riportati.

X.A. Quadro tecnico economico relativo al miglioramento di piste forestali con indicazione della spesa richiesta (specificando imponibile ed eventuale IVA) ed il relativo contributo.

X.B. Inquadramento generale: presenza di connessione della pista principale oggetto di miglioramento con altra viabilità con percorribilità analoga o superiore ed indicazione della relativa categoria, titolarità della viabilità di connessione (richiedente gli aiuti o altro soggetto).

X.C. Localizzazione dell'intervento (sezione da compilare per ciascun tracciato):

- localizzazione: località, riferimenti catastali e aree ricadenti nella Rete Natura 2000;

X.D. Criteri tecnici di intervento (sezione da compilare per ciascun tracciato):

- descrizione dell'operazione prevista: ampliamento della larghezza del piano rotabile, realizzazione ex novo di scoline laterali, posa in opera di canalette trasversali rivestite;

X.E. Parametri tecnici principali - Stato Attuale (sezione da compilare per ciascun tracciato):

- Superficie boscata servita dalla pista (ha), lunghezza del singolo tracciato, larghezza minima, massima e prevalente del tracciato (ml), quote di partenza e di arrivo (m s.l.m.), pendenza longitudinale massima e pendenza longitudinale prevalente (%), numero di tornanti, consistenza del fondo, lunghezza scoline laterali esistenti, numero di canalette trasversali esistenti, indicazione di scarpata preesistente di monte di altezza maggiore a 1.00 mt e relativa lunghezza, indicazione della presenza di tratti di pista con larghezza maggiore di 3 mt e relativa lunghezza.

X.F. Parametri tecnici principali - Stato di progetto (sezione da compilare per ciascun tracciato):

- Lunghezza del singolo tracciato, larghezza minima, massima e prevalente del tracciato (ml), ampliamento minimo, massimo e medio del piano rotabile (ml), pendenza longitudinale prevalente e massima (%), lunghezza delle scoline laterali da realizzare, numero di canalette trasversali da realizzare, materiale utilizzato per il rivestimento canalette, descrizione di eventuali interventi modifica dalle scarpate di monte fino ad un'altezza massima di mt 1 e relativa lunghezza.

X.G. Procedimenti amministrativi: estremi richiesta/rilascio dei titoli abilitativi necessari per la realizzazione dell'investimento e/o indicazione della non necessità di titoli abilitativi, in conformità alle vigenti normative nelle materie di settore.

X. H: Allegati:

- ortofotocarta con evidenziazione del tracciato previsto, della viabilità presente e delle fasce di bosco servite dalla pista;
- computo metrico estimativo (formato cartaceo e foglio di calcolo informatico);
- file in formato shape, georeferenziato in coordinate Gauss Boaga fuso est, contenente: lunghezza

e percorrenza dei tracciati, viabilità presente di connessione con la pista oggetto di intervento, le fasce di bosco servite dalla pista, individuazione di eventuali tratti di scarpata oggetto di modifica, individuazione di eventuali tratti di scarpata oggetto di modifica con altezza massima maggiore ad 1.0 mt, individuazione di eventuali tratti non oggetto di intervento con scarpata di altezza maggiore di 1.0 mt; individuazione di tratti di pista già esistenti con larghezza maggiore di 3. mt; individuazione di eventuali presidi già esistenti (scoline, canalette, attraversamenti) e di quelli in progetto;

- stampa dello shape file su base catastale, con indicazione dei fogli e delle particelle interessate, riportante l'individuazione dei tracciati oggetto miglioramento (localizzazione e lunghezza) e la localizzazione delle operazioni e opere d'arte realizzati.

I seguenti allegati devono essere conformi al progetto autorizzato dalle Amministrazioni competenti e presentati secondo i termini stabiliti dall'Avviso:

- carta plano-altimetrica a scala non inferiore a 1:10.000 con indicazione del tracciato, con indicazione dei tratti in cui si prevedono variazioni. Il presente allegato può sostituire l'allegato "ortofotocarta";
- planimetria catastale dei terreni a scala 1:2000 con indicazione del tracciato;
- sezioni trasversali di scavo e riporto in scala 1:100;
- particolari a scala 1:50 delle opere d'arte per lo sgrondo delle acque meteoriche e per l'attraversamento di fossi e torrenti;
- computo metrico dei volumi di sterro e riporto (formato cartaceo e foglio di calcolo elettronico);
- dichiarazione di impegno da parte del titolare delle particelle che assicurano la connessione della viabilità di intervento con altra viabilità dotata di percorribilità uguale o superiore (se ricorre il caso).

XI. – REALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DI STRUTTURE AZIENDALI

Il progetto esecutivo di intervento relativo alle opere e agli interventi di natura forestale, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione, deve contenere gli elementi di seguito riportati.

XI.A. *Quadro tecnico economico relativo alla realizzazione e/o miglioramento di strutture aziendali* con indicazione della spesa richiesta (specificando imponibile ed eventuale IVA) ed il relativo contributo.

XI.B. *Tipologia di intervento*: indicazione della tipologia di struttura, facendo riferimento a quelle previste dall'Avviso.

XI.C. *Localizzazione dell'intervento (sezione da compilare per ciascuna struttura)*:

- localizzazione: località, riferimenti catastali ed aree ricadenti nella Rete Natura 2000;

XI.D. *Criteri tecnici di intervento*: sintetica descrizione dell'investimento e giustificazione dell'investimento proposto rispetto alla superficie forestale;

XI.E. *Procedimenti amministrativi*: estremi richiesta/rilascio dei titoli abilitativi necessari per la realizzazione dell'investimento e/o indicazione della non necessità di titoli abilitativi in conformità alle vigenti normative nelle materie di settore.

XI. F: *Allegati*:

- planimetria catastale dei terreni a scala 1:2000 riportante elementi identificativi certi dei fogli e delle particelle interessate;
- computo metrico estimativo (formato cartaceo e foglio di calcolo elettronico);
- computo metrico dei volumi di sterro e riporto (formato cartaceo e foglio di calcolo elettronico);
- progetto autorizzato dalle Amministrazioni competenti. Il progetto deve comunque comprendere: pianta, sezioni e prospetti, anche delle fondazioni debitamente quotati; particolari costruttivi delle opere d'arte.

I disegni devono rappresentare lo stato dei luoghi prima dell'intervento e lo stato di progetto.

XII. – REDAZIONE DI PIANI DI GESTIONE FORESTALE (PGF) E PIANI PLURIENNALI DI TAGLIO (PPT)

Il progetto esecutivo di intervento relativo alle opere e agli interventi di natura forestale, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione, deve contenere gli elementi di seguito riportati.

XII.A. *Quadro tecnico economico*: indicazione della tipologia del piano proposto, la spesa richiesta (specificando imponibile ed eventuale IVA) ed il relativo contributo richiesto.

XII.B. *Allegati*: preventivi ed eventuale relazione di scelta.